

**Convenzione
Rai-Unione Industriale Roma
Usigrai-Fnsi
per l'estensione del Contratto nazionale
di lavoro giornalistico**

INDICE

1. Convenzione Rai-Unione Industriale Roma-Usigrai-Fnsi per l'estensione del Contratto nazionale di lavoro giornalistico	<i>pag. 3</i>
2. Contratto di servizio Rai 2018-2022	<i>pag. 16</i>
3. Carta di Roma	<i>pag. 47</i>
4. Delibera AgCom sul rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione	<i>pag. 50</i>
5. Manifesto di Venezia per la parità di genere nel linguaggio dell'informazione	<i>pag. 58</i>
6. Carta di Treviso	<i>pag. 60</i>

CONVENZIONE
RAI - UNIONE INDUSTRIALI ROMA - USIGRAI - FNSI
PER L'ESTENSIONE DEL CONTRATTO NAZIONALE
DI LAVORO GIORNALISTICO

In data 13 marzo 2018,

tra
la RAI-Radiotelevisione Italiana,
assistita dall'Unione degli Industriali di Roma

e

la Federazione Nazionale della Stampa Italiana,
con la partecipazione dell'Unione Sindacale dei Giornalisti RAI

premessi che:

- in data 24 giugno 2014, e' stato sottoscritto dalla Federazione Italiana Editori Giornali e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana l'accordo per il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico scaduto il 31 marzo 2013

si conviene quanto segue:

la Rai -Radiotelevisione Italiana darà applicazione al Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico rinnovato il 24 giugno 2014, ai fini della disciplina del rapporto di lavoro giornalistico.

Detto contratto si applicherà ai giornalisti che esercitano la propria attività professionale alle dipendenze del la Rai-Radiotelevisione Italiana.

In considerazione della specificità del giornalismo radiotelevisivo del servizio pubblico, le modalità di applicazione di taluni aspetti normativi sono disciplinate dall'allegato accordo sottoscritto dalla Rai e dall'Usigrai.

Si conviene, altresì, di avviare una serie di incontri per trattare e definire, con le specificazioni connesse alle caratteristiche proprie della realtà aziendale e del servizio pubblico radiotelevisivo il rinnovo dell'accordo integrativo Rai-Usigrai scaduto il 31 dicembre 2013.

**MODALITA' DI APPLICAZIONE ALLA RAI
DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO GIORNALISTICO
DEL 24 GIUGNO 2014**

In considerazione delle peculiarità proprie del servizio pubblico radiotelevisivo, si conviene che il Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico rinnovato il 24 giugno 2014, si applicherà ai giornalisti alle dipendenze della Rai, limitatamente ai seguenti istituti, secondo quanto di seguito concordato, ferme restando le altre previsioni di cui alle “Modalità di applicazione alla Rai del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico” del 27 marzo/5 maggio 2009, sottoscritte il 23 giugno 2009.

Accordo su prestazione sostitutiva dell'indennità "ex Fissa"

Premesso che:

- con lettera del 28 ottobre 2014 la RAI, con un preavviso di due mesi, ha dato formale disdetta all'accordo del 15 luglio 1985, come modificato dall'accordo dell'8 giugno 1994, e dalla relativa Convenzione, per le cessazioni dal rapporto di lavoro verificatesi a far data dal 27 dicembre 2014 — decorrenza dei due mesi di preavviso per l'efficacia della disdetta di cui sopra — l'azienda ha provveduto ad applicare la disciplina dell'indennità di preavviso, ove dovuta, ovvero per i casi di recesso dal rapporto ad iniziativa dell'azienda, di cui all'art. 27 del CNLG nel testo anteriore al rinnovo del 24 giugno 2014, in assenza fino ad oggi di un accordo di recepimento con l'USIGRAI;
- ad esito dei recenti approfondimenti condotti con l'INPGI, alla luce delle finalità e dell'autentica natura dell'indennità regolata dal presente accordo, in uno spirito di continuità con il precedente regime della c.d. “ex fissa”, è possibile procedere all'erogazione della stessa nei confronti dei giornalisti professionisti direttamente da parte dell'azienda, a determinati presupposti, evitando la ricostituzione dell'apposita gestione nell'ambito del bilancio dell'Istituto,

si conviene quanto segue

- 1) Per le risoluzioni del rapporto nei confronti dei giornalisti che, alla data del 31 dicembre 2018, abbiano un'anzianità aziendale utile ai fini del TFR di almeno 15 anni che si verificheranno a decorrere dal 1 gennaio 2019, a causa di:
 - a) recesso per raggiungimento dei requisiti pensionistici di vecchiaia, anche ai sensi dell'art. 33 del CNLG;
 - b) dimissioni dopo almeno 15 anni di servizio in Azienda;
 - c) risoluzione del rapporto per decesso quando sussista il diritto alla pensione ai superstiti ai sensi del Regolamento dell'INPGI,verrà erogata in occasione della cessazione dal servizio, in unica soluzione, una somma traente origine dalla predetta cessazione e finalizzata ad agevolare lo scioglimento del rapporto medesimo, che ne costituisce l'indispensabile presupposto, il cui importo sarà determinato in misura pari alla R.A.L. in essere al momento della cessazione, con un tetto massimo pari a 85.000 (ottantacinquemila/00) euro.

Per i giornalisti con rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 12 del CNLG all'atto della cessazione, che soddisfino il prescritto requisito dell'anzianità nella qualifica, l'importo dell'indennità, sempre da determinarsi sulla base di calcolo sopra indicata, avrà un tetto pari a 36.550 (trentaseimilacinquecentocinquanta/00) euro. Le Parti concordano che la prestazione in parola, stante altresì la sua finalità sopra richiamata, assorbe, a tutti gli effetti, l'indennità sostitutiva del preavviso, dovuta in forza di legge per le ipotesi sub a) e c) prima elencate.

- 2) Per le risoluzioni del rapporto nei confronti dei giornalisti che alla data del 31 dicembre 2018 abbiano un'anzianità aziendale utile ai fini del TFR pari o superiore a 10 anni, ma inferiore a 15, che si verificheranno a decorrere dal 1° gennaio 2019 a causa di dimissioni, con esclusione delle dimissioni di cui agli artt. 8, 22, 24 e 32 del CNLG, verrà erogata in occasione della cessazione dal servizio, in unica soluzione, una somma nella misura pari a quella stabilita per questa fattispecie dall'accordo FIEG-FNSI del 24 giugno 2014 in relazione all'anzianità posseduta, maggiorata del 50% per ciascuna ipotesi.

Per i rapporti di lavoro giornalistico ex artt. 2 e 12 del CNLG gli importi di cui al sopracitato accordo FIEG-FNSI del 24 giugno 2014 sono ridotti del 50% e verranno corrisposti sempre, ed unicamente, a fronte della medesima causale di dimissioni.

Le Parti concordano che in caso di cessazione dal servizio per le ipotesi sub a) e c) elencate al punto 1) verrà corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso e l'importo come sopra calcolato.

- 3) Per le risoluzioni del rapporto nei confronti dei giornalisti che abbiano meno di 10 anni di anzianità aziendale utile ai fini del TFR alla data del 31 dicembre 2018, inclusi coloro che verranno assunti successivamente, in caso di cessazione dal servizio per le ipotesi sub a) e c) elencate al punto 1) verrà corrisposta la sola indennità sostitutiva del preavviso.

Ai giornalisti di cui ai punti 2) e 3), se iscritti al Fondo pensione complementare dei giornalisti italiani, viene riconosciuto un contributo aggiuntivo a carico dell'azienda pari allo 0,5% della base di calcolo della contribuzione alla previdenza complementare. Per coloro che aderiscano al Fondo non con l'integrale TFR, ma destinando una quota di TFR in misura pari al doppio dello stanziamento aziendale, la quota di TFR da devolvere al Fondo sarà incrementata di conseguenza.

Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il giugno 2020 al fine di valutare un eventuale, ulteriore, incremento di questa contribuzione a partire dal 1° gennaio 2026. Resta inteso che, laddove il giornalista non sia iscritto al Fondo Pensione complementare dei giornalisti italiani, non verrà corrisposta alcuna contribuzione aggiuntiva.

Nota a verbale

Alfine di monitorare l'andamento delle iscrizioni al Fondo Pensione complementare dei Giornalisti, l'Azienda si impegna, nell'ambito della Commissione Paritetica, a fornire all'Usigrai, entro il mese di marzo, il totale dei giornalisti dipendenti iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

E.D.R.

In relazione a quanto previsto dal CNLG, verrà corrisposto — con le competenze del mese di aprile 2018 — un Elemento distinto della retribuzione (E.D.R.), erogato per 12 mensilità, che non produrrà alcun riflesso su tutti gli istituti contrattuali e di legge, ad eccezione del TFR, nonché su ogni altro trattamento aziendale.

Tale E.D.R. sarà riconosciuto — a decorrere dal 10 aprile 2018 — nella misura dei seguenti importi mensili lordi:

- E. 120 l.m. ai giornalisti professionisti (Capo redattore, Vice Capo Redattore, Capo Servizio, redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale e teleci-neoperatore);
- E. 90 l.m. ai redattori con meno di 30 mesi di anzianità professionale;
- E. 12 l.m. ai collaboratori fissi ex art.2;
- E. 15 l.m. ai corrispondenti ex art.12
- E. 60 l.m. ai praticanti
- E. 60 l.m. ai pubblicitari

Ai giornalisti che, ai sensi dell'art.16 dell'accordo integrativo Rai — Usigrai del 13 gennaio 2010, non fruiscono dell'indennità di qualificazione professionale, la misura dell'Edr viene ridotta a Euro 80 con il contestuale riconoscimento di uno specifico "superminimo" individuale di Euro 40 mensili lordi.

Lavoro autonomo

In merito alle previsioni del CNLG in materia di lavoro autonomo, le Parti fanno riferimento a quanto convenuto nell'allegato accordo relativo alle politiche attive del lavoro e concordano di rinviare in sede aziendale l'esame di ulteriori problematiche connesse alle intese intervenute.

Una tantum

Riconoscimento di una somma una tantum, compensativa degli emolumenti pregressi, da erogare con le competenze del mese di aprile 2018 al personale in servizio alla data di sottoscrizione del presente documento secondo il seguente schema:

- 2.400 euro lordi per il personale a tempo indeterminato e per il personale a tempo determinato che alla data di sottoscrizione del presente accordo abbia lavorato almeno 36 mesi a decorrere dal 10 agosto 2014;
- 2.000 euro lordi per il personale a tempo determinato che alla data di sottoscrizione del presente accordo abbia lavorato almeno 24 mesi a decorrere dal 10 agosto 2014;
- 1.300 euro lordi per il personale a tempo determinato che alla data di sottoscrizione del presente accordo abbia lavorato almeno 12 mesi a decorrere dal 1° agosto 2014;
- 650 euro lordi per il personale a tempo determinato che alla data di sottoscrizione del presente accordo abbia lavorato almeno 6 mesi a decorrere dal 1° agosto 2014.

Per il personale a tempo determinato che, pur rispettando i requisiti sopra indicati, non sia in servizio alla data di corresponsione della suddetta somma, l'erogazione avverrà con le prime competenze utili successivamente alla stipula del nuovo contratto.

Indennità sostitutiva del preavviso

Per le cessazioni che si verificheranno a decorrere dal 1° gennaio 2019, le Parti convengono che l'indennità sostitutiva del preavviso stabilita nella misura di 8 mensilità di retribuzione e' aumentata di una mensilità per i soli redattori ordinari.

In presenza di una anzianità di servizio superiore a venti anni, si conviene altresì che, l'indennità di mancato preavviso — prevista nella misura di 9 mensilità - ai redattori ordinari verterà riconosciuta nella misura di 10 mensilità'.

Resta inteso che per le cessazioni che si verificheranno entro il 31 dicembre 2018 troverà applicazione la disciplina dell'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art 27 ante rinnovo del 24 giugno 2014

Nota a verbale

L'Azienda dichiara che in considerazione del limite massimo retributivo previsto dalla normativa vigente e segnatamente, allo stato, dalla Legge 198/2016, i riconoscimenti economici previsti dal presente accordo non si applicano, ovvero si applicano fino a concorrenza, nei confronti del personale giornalistico la cui retribuzione è già attestata a tale limite massimo retributivo ovvero che dovesse raggiungerlo per effetto dei citati riconoscimenti o di qualsivoglia altro istituto contrattuale o pattuizione individuale.

VERBALE DI ACCORDO

In data 13 marzo 2018, la RAI Radiotelevisione italiana e l'Unione Sindacale dei Giornalisti Rai (Usigrai) si sono incontrati per esaminare le seguenti tematiche di rilevanza contrattuale riguardanti:

- i contenuti del Contratto Nazionale di Servizio tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Rai, per gli anni 2018-2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2018;
- alcuni argomenti di particolare rilevanza solidaristica e sociale.

Carta dei diritti e dei doveri del giornalista radiotelevisivo del servizio pubblico

Le Parti concordano di integrare la "Carta dei diritti e dei doveri del giornalista radiotelevisivo del servizio pubblico" con il seguente capitolo:

Sul rispetto della dignità umana, del principio di non discriminazione, della parità di genere e sulla tutela dei minori

1. Le Parti si danno atto che la rappresentazione corretta, articolata ed equilibrata dei fatti e delle opinioni, è il presupposto fondamentale per prevenire e contrastare i fenomeni di odio. In tale ottica, anche in attuazione dell'Art. 2.3e e dell'Art. 25.1.o e l.p del Contratto di Servizio 2018-2022, le Parti fanno propri e vincolanti:

- i dettati deontologici del Testo Unico dei Doveri del Giornalista del 27 gennaio 2016, con particolare riguardo al dovere fondamentale di rispettare la persona e

la sua dignità e di non discriminare in base alla razza, al paese di origine, alla religione, al sesso, all'identità sessuale, alle condizioni fisiche e mentali e alle opinioni politiche,

- i contenuti della delibera AgCom n. 424/I 6/CONS sul rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione nei programmi di informazione, di approfondimento informativo e di intrattenimento,
- i contenuti della Carta di Roma recepiti dal TITOLO II-Art.7 del Testo Unico dei Doveri del Giornalista del 27 gennaio 2016 e il relativo “Glossario” indicato come ALLEGATO 3,
- la campagna #NoHateSpeech promossa dall'Associazione Carta di Roma.

La Rai nel ruolo e nella missione di Servizio Pubblico afferma il suo impegno ad avversare su tutti i mezzi di informazione le forme del linguaggio d'odio, nelle sue varie manifestazioni - distorsioni, stereotipi e false narrazioni - contrastando il razzismo e la discriminazione nelle varie espressioni mediatiche”.

2. Le Parti, al fine di contribuire alla crescita sociale e culturale del Paese, si impegnano a promuovere una rappresentazione non stereotipata delle donne e del loro ruolo oltre ad un uso responsabile del linguaggio quando vengono raccontati casi di femminicidio e di violenza di genere.

Le Parti, nel perseguimento comune di tale obiettivo, anche in attuazione dei principi enunciati nell'Art. 2.3g e delle finalità contenute nell'Art. 9 del Contratto di Servizio 2018-2022, si impegnano al pieno rispetto dei contenuti del Manifesto di Venezia del 25 novembre 2017.

3. Le Parti convengono sulla responsabilità dell'informazione nella costruzione di una società che rispetti appieno i diritti, la rappresentazione e l'immagine dei minori, con particolare attenzione alla prima infanzia e all'età evolutiva.

Anche in attuazione dei principi e degli obiettivi di missione del Servizio Pubblico contenuti nell'Art. 2.3h e nell'Art.8 del Contratto di Servizio 2018-2022, le Parti fanno propri e inderogabili i contenuti specifici del TITOLO II-Art. 5 del Testo Unico dei Doveri del Giornalista del 27 gennaio 2016, ovvero i principi contenuti nella Carta di Treviso e nel relativo Aggiornamento, indicati come ALLEGATO 2.

Politiche attive

Le Parti - anche in attuazione delle finalità contenute nel Contratto di Servizio 2018-2022 con riferimento alla gestione e allo sviluppo delle risorse umane — hanno convenuto sulla necessità di porre in essere iniziative volte sia a valorizzare le professionalità già impegnate in azienda, garantendone un utilizzo ottimale e conforme alle esperienze acquisite, sia a sostenere l'inserimento di personale in possesso di adeguate competenze.

In tale ottica, le Parti manifestano la comune volontà di avviare un confronto focalizzato su un duplice ordine di priorità: consolidare in Rai le migliori competenze acquisite attraverso una rilevante esperienza maturata nell'ambito radiotelevisivo e multiplatforma ed individuare forme contrattuali di “collaborazione” coerenti con le modalità realizzative dei prodotti aziendali.

Pertanto, si conviene di effettuare incontri mirati a definire specifici accordi sui seguenti temi:

a) prosecuzione della discussione, con l'Usigrai, la fNSI, l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), nonché con l'Ordine Nazionale dei Giornalisti limitatamente agli aspetti tecnico-professionali di competenza, sulla definizione dei criteri selettivi da utilizzare per individuare il personale, iscritto all'albo dei giornalisti professionisti, che sia utilizzato con un rapporto di lavoro subordinato regolato dal CCL per quadri, impiegati e operai o con contratti di lavoro autonomo e di collaborazione e che abbia maturato nell'ambito aziendale specifiche competenze sul prodotto informativo.

Le Parti si impegnano a pervenire ad una soluzione concordata sulla materia entro sei mesi dalla pubblicazione del Contratto di Servizio nella Gazzetta Ufficiale e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.

b) nuova regolamentazione dei contratti di lavoro autonomo di natura giornalistica in contesti diversi dalle Testate Giornalistiche, con la finalità di acquisire specifiche professionalità nei termini descritti al punto a) armonizzando tale forma contrattuale con le modalità produttive dell'Azienda di Servizio Pubblico.

Inoltre, in attuazione delle finalità contenute nell'articolo 24 del Contratto di Servizio 2018-2022 con riferimento alla gestione e allo sviluppo delle risorse umane e in relazione alla formazione permanente del personale giornalistico e al reclutamento dello stesso - le parti concordano:

1. che la modalità di accesso in Rai è la selezione pubblica, salvo ulteriori modalità regolamentate da accordi sindacali, così come previsto dal Ptpc 2018-2020;
2. che, tenuto conto che il suddetto Contratto di Servizio ribadisce la imminente scadenza della validità della graduatoria della selezione pubblica indetta con bando del 24 febbraio 2014, si rende necessario definire una nuova selezione pubblica, che contempra anche criteri territoriali;
3. sull'esigenza di ridefinire il ruolo e le finalità della Scuola di giornalismo Radiotelevisivo di Perugia;
4. sulla necessità di riformare lo strumento del job posting, attraverso criteri e modalità condivise, che assicurino trasparenza e meritocrazia nei processi di carriera, tenendo conto che la mappatura resta uno strumento fondamentale per lo sviluppo delle professionalità'.

Indennità aggiuntiva

L'Azienda si impegna ad elevare il numero minimo ed il numero massimo di mensilità spettanti al personale giornalistico con anzianità di servizio a tempo indeterminato successiva all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23, a titolo di indennità in base all'articolo 3, comma 1 (per il caso in cui non ricorrano gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa), ed all'articolo 10, comma 1 (per il caso di licenziamento collettivo in violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12 della legge 223 del 1991 o dei criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, della medesima legge). Pertanto, l'importo dell'indennità pari a due mensilità

dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, non assoggettata a contribuzione previdenziale, viene elevato da un minimo di 6 (sei) ad un massimo di 30 (trenta) mensilità'.

Resta inteso che l'indennità' aggiuntiva in parola conserva la medesima natura e caratteristiche, dell'indennità' di legge risolvendosi unicamente in un incremento dell'importo minimo, non inferiore a 6 (sei), e massimo, non superiore a 30 (trenta).

Nota a verbale

Tale disciplina permane salvo eventuali interventi normativi migliorativi che in futuro dovessero intervenire.

Dichiarazione a verbale

L'Usigrai ritiene le previsioni normative del decreto legislativo 4 marzo 2015, 11. 23 in contrasto con la professione giornalistica: la riduzione delle tutele in materia di licenziamenti sono lesive della possibilità di svolgere la professione giornalistica in maniera libera da condizionamenti, e quindi del diritto dei cittadini a essere pienamente e correttamente informati.

Cessione delle ferie

“Le Parti si danno atto della volontà di valorizzare, promuovere ed ampliare lo strumento previsto dall'art. 24 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151; in tal senso, vengono di integrare, in via sperimentale, la normativa in materia di ferie con le seguenti pattuizioni:

1. Fermo restando quanto previsto dal D.lgs. 66/2003, e dunque con riferimento alle sole giornate di ferie residue eccedenti il periodo minimo di legge di quattro settimane annue, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, i giornalisti (“donanti”) potranno cedere volontariamente, a titolo gratuito, in un'ottica solidaristica, giorni di ferie e di permesso straordinario retribuito (PX) effettivamente maturati e non ancora goduti al momento della cessione, a favore di giornalisti (“riceventi”) che — avendo integralmente esaurito sia la spettanza di ferie sia i permessi straordinari retribuiti — abbiano richiesto un'ulteriore dotazione di ferie, fino ad un massimo di 30 giorni, rinnovabili al permanere delle condizioni previste dalla legge (“necessità di cure costanti”) al fine di:

- a) assistere i figli minori che, per le gravi condizioni di salute necessitano di cure costanti come attestato da una certificazione rilasciata da un medico specialista del SSN;
- b) assistere coniuge, unito civilmente, convivente di fatto che versino nelle medesime particolari condizioni di salute attestate con le medesime modalità;
- c) assistere genitori che versino nelle medesime particolari condizioni di salute attestate con le medesime modalità; d) assistere figli maggiorenni che versino nelle medesime particolari condizioni di salute attestate con le medesime modalità;
- e) assentarsi, in generale, per ragioni legate alla maternità/paternità fino ai 12 anni di età dei figli, laddove siano stati preventivamente utilizzati tutti i periodi di assenza indennizzati consentiti dalla legge;

f) assistere fratelli/sorelle che versino nelle medesime particolari condizioni di salute di cui alle lettere a) - d).

Le Parti si danno atto che nella nozione di “cure costanti” sono ricomprese anche le cure connesse allo svolgimento di terapie salvavita.

Le richieste saranno soddisfatte, tra le diverse categorie di aventi diritto, secondo l’ordine di priorità di cui alla precedente elencazione. Le richieste provenienti da parte di soggetti appartenenti alla medesima categoria di aventi diritto saranno soddisfatte secondo l’ordine temporale di presentazione. In caso di più richieste pervenute nella medesima giornata, le stesse saranno soddisfatte in pro quota.

2. I giornalisti (“riceventi”) che dovessero trovarsi nelle condizioni di cui al precedente comma I invieranno alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione una richiesta con l’indicazione del numero di giorni necessari e del periodo di godimento, nel rispetto del limite massimo di giorni prima indicato, corredata dalla certificazione comprovante le condizioni previste dalla legge (“necessità di cure costanti”). La predetta Direzione, nel rispetto della normativa in materia di Privacy, attiverà tempestivamente tutte le procedure necessarie per consentire ai giornalisti “donanti” di esprimere la volontà di cedere le ferie e comunicherà al giornalista “ricevente” il numero dei giorni donati nonché ai “donanti” il numero dei giorni decurtati, che verranno considerati fruiti ad ogni titolo.
3. In sede di Commissione Paritetica, potrà essere effettuata una verifica sulla corretta applicazione della norma, potranno essere risolte eventuali casistiche dubbie e si provvederà a monitorare l’andamento dell’istituto, anche in ragione del carattere sperimentale di cui al comma 4.
4. Le previsioni di cui ai precedenti commi sono da intendersi sperimentali e troveranno applicazione a decorrere dal 1/7/2018 e fino al 30/6/2019. Entro il termine della sperimentazione, le Parti si incontreranno per una valutazione congiunta degli esiti e delle modalità di proroga dell’istituto della cessione delle ferie.”

Casi di assunzione di personale con finalità solidaristica

La Società si impegna ad esaminare, compatibilmente con le esigenze tecniche, produttive od organizzative ed in coerenza con le previsioni del “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione”, la possibilità di inserimento nelle aziende del Gruppo — previo accertamento di idoneità professionale rispetto alle qualifiche definite dai contratti collettivi di lavoro applicati in Azienda ai giornalisti - del coniuge o del figlio maggiorenne di giornalisti deceduti in costanza di rapporto di lavoro che, al verificarsi dell’evento, non possano vantare un’anzianità contributiva utile al conseguimento della pensione e/o la cui famiglia versi in stato di bisogno o in altre situazioni particolari adeguatamente certificate, sempreché venga presentata domanda entro due anni dal verificarsi dell’evento, fermo restando il permanere dei requisiti sopraindicati. In fase di prima applicazione, il termine di due anni viene ampliato a cinque anni.

Personale giornalistico assunto con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

In sede di Commissione Paritetica, l’Usigrai ha formalmente presentato vertenza inerente il trattamento economico del personale giornalistico assunto con contratti

di lavoro subordinato a tempo determinato.

Al proposito, il Sindacato sostiene che il decreto legislativo n. 81 del 7 marzo 2015, laddove prevede all'art. 25 che " Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato", stabilisce il principio della parità di trattamento del personale assunto a tempo determinato e del personale assunto a tempo indeterminato.

In relazione a quanto sopra, l'Azienda conferma la propria tesi evidenziando che il personale assunto a tempo determinato, in base ai criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, fruisce di un trattamento economico e normativo differenziato. Tutto ciò premesso, ed al solo fine di trovare una composizione della controversia che determini comunque la riduzione della differenza di trattamento, le parti convengono che:

1. a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, successivamente all'utilizzo con contratti a tempo determinato secondo le previsioni degli accordi sul "bacino di reperimento professionale del personale giornalistico", i giornalisti verranno assunti direttamente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non troverà più applicazione il c.d. "contratto biennale";
2. per i giornalisti attualmente in servizio con "contratto biennale", tenuto conto della esigenza aziendale di contenere la dinamica del costo del lavoro, in deroga a quanto previsto dal precedente punto 1), viene eccezionalmente mantenuto il regime economico (per la durata del contratto in corso) di cui agli Accordi del 3 giugno 1999 e 22 ottobre 2001 nonché il regime e le tutele previsti a norma di legge all'atto della maturazione dei requisiti per l'ingresso nel bacino di reperimento professionale;
3. al fine di non creare condizioni di disparità in relazione alla presente disciplina, per i giornalisti prorogati a tempo indeterminato entro la data di sottoscrizione del presente accordo, si applica, fatta eccezione per il regime economico, la regolamentazione di cui al precedente punto 2).

VERBALE DI INCONTRO

In data 13 marzo 2018, si sono incontrate la RAI Radiotelevisione italiana e l'Unione Sindacale dei Giornalisti Rai (Usigrai), convenendo sulla necessità di affrontare prioritariamente le tematiche di seguito elencate nella discussione del contratto integrativo Rai/Usigrai, in coerenza con i principi di qualità dell'informazione espressi dal contratto di Servizio Pubblico 20 18-2022, in particolare per quanto riguarda la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, nonché lo sviluppo del senso critico civile ed etico della comunità nazionale attraverso un'informazione corretta e con approfondimenti qualificati.

Giornalismo investigativo

Le Parti — anche in attuazione delle finalità contenute nel Contratto di Servizio 2018-2022 con riferimento agli obblighi per l’attuazione della missione nello specifico dell’informazione - si impegnano ad un confronto per l’attuazione di un progetto finalizzato a promuovere la tradizione giornalistica d’inchiesta della Rai Servizio Pubblico.

In questa ottica, si impegnano a definire i criteri per la creazione di nuclei di giornalismo investigativo.

Inviato

Le Parti convengono sulla necessità di ridefinire la figura dell’inviato, attraverso nuovi criteri per il conferimento, la valorizzazione del ruolo, lo sviluppo di carriera e la revoca dell’incarico. A questo proposito, si impegnano anche a ridefinire il concetto di lavoro sul campo, sia in trasferta sia in servizio esterno.

Giornalismo per immagini

Le Parti, in linea con quanto indicato nel Contratto di Servizio 2018-2022 in merito alla valorizzazione del patrimonio di immagini aziendale, concordano sulla centralità della produzione di immagini di qualità, e pertanto si impegnano ad approfondire la discussione sul giornalismo per immagini, riportando tale specifica competenza professionale all’interno del processo produttivo della Rai. Alla luce della rapida evoluzione tecnologica, si conviene di istituire un gruppo di lavoro sul tema della sperimentazione di nuovi mezzi tecnologici, nuovi linguaggi e processi produttivi adeguati alla produzione delle news.

Revisione modalità di lavoro e indennità contrattuali

Le Parti, in relazione alla trasformazione degli scenari del mercato radiotelevisivo e multiplatforma e della evoluzione delle tecniche produttive e trasmissive si impegnano a riesaminare le modalità operative di lavoro ed i modelli produttivi, proseguendo anche il percorso di modernizzazione e razionalizzazione delle cd “indennità contrattuali”

Ufficio Stampa

Le Parti confermano l’intenzione già espressa nell’accordo integrativo Rai — Usigrai del 13 gennaio 2010 di affrontare il tema dell’assetto organizzativo dell’Ufficio Stampa.

Premio di risultato

In occasione del rinnovo dell’accordo integrativo Rai-Usigrai nel gennaio 2010, le Parti avevano espresso la volontà di incontrarsi per un confronto su una nuova configurazione del Premio di risultato, ribadita nel corso degli anni, nella comune consapevolezza che l’intera disciplina, risalente nel tempo, non fosse più adeguata e dovesse essere oggetto di una revisione complessiva.

Ciò premesso, le Parti convengono di definire, con specifico accordo, a decorrere dall’esercizio 2018, un Premio di Risultato aziendale, ai sensi dell’art. 1, commi 182-189, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e del Decreto Interministeriale 25

marzo 2016, connesso ad incrementi di produttività, qualità, efficienza ed innovazione da individuare di comune accordo entro il 30 aprile 2018.

Nota a verbale

L'Azienda conferma che, in relazione al parametro di redditività, l'erogazione del Premio di Risultato dovrà essere subordinata al raggiungimento, nella specifica voce Risultato Netto del Bilancio Consolidato di Gruppo, di un valore positivo, inclusi i costi dei premi.

L'Usigrai conferma che il Premio di Risultato dovrà essere esteso ai giornalisti a tempo determinato impegnati in maniera continuativa.

Le Parti concordano che l'erogazione del Premio di Risultato sia subordinata, in modalità da definire, anche alla valutazione dei parametri indicati dal Contratto di Servizio 2018-2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2018 e contenuti nell'Art. 25-1.n (i e ii) e l.o, ovvero ai monitoraggi relativi a:

1. raggiungimento degli obiettivi di coesione sociale di cui all'Art. 2-3.a);
2. qualità percepita dell'intera offerta Rai e dei singoli programmi;
3. qualità della corporate reputation;
4. non discriminazione e parità di genere.

Allegati

CONTRATTO DI SERVIZIO RAI 2018-2022

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” ed in particolare gli articoli 7, 45, 47 e 49;

VISTO l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, come modificato dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 220, che prevede che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato per concessione a una società per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio, stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, previa delibera del Consiglio dei ministri, e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 28 aprile 2017, recante la concessione in esclusiva alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. dell'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale alle condizioni e con le modalità stabilite dall'annesso schema di convenzione, per una durata decennale a decorrere dalla data del 30 aprile 2017;

RITENUTA, pertanto, la necessità di stipulare un Contratto nazionale di servizio (di seguito denominato “Contratto”) tra il Ministero dello sviluppo economico (di seguito denominato “Ministero”) e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., (di seguito denominata “Rai” o, alternativamente, “concessionaria”).

CAPO I - MISSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOFONICO, TELEVISIVO E MULTIMEDIALE

Articolo 1

Oggetto del Contratto nazionale di servizio

1. Tenuto conto del complessivo quadro regolatorio, e in particolare dell'affidamento a Rai in esclusiva del servizio pubblico, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del TUSMAR, e dell'articolo 1, comma 2, della Convenzione tra il Ministero e la Rai di cui al D.P.C.M. del 28 aprile 2017, il presente Contratto ha per oggetto l'attività che la Rai svolge ai fini dell'espletamento del servizio pubblico e, in particolare, l'offerta radiofonica, televisiva, e multimediale diffusa attraverso le diverse piattaforme in tutte le modalità, l'impiego della capacità trasmissiva necessaria, la realizzazione dei contenuti editoriali, l'erogazione dei servizi tecnologici per la produzione e la trasmissione del segnale in tecnica analogica e digitale, la predisposizione e gestione dei sistemi di controllo e di monitoraggio.

2. La Rai per lo svolgimento delle attività inerenti al servizio pubblico può avvalersi di società da essa partecipate ai sensi dell'articolo 2359 c.c., purché siano stati stipulati con le medesime società adeguati strumenti negoziali che garantiscano alla Rai pieno titolo a disporre dei mezzi e delle risorse strumentali per l'espletamento delle prestazioni di servizio pubblico.

Articolo 2

Principi generali

1. La Rai assicura un'offerta di servizio pubblico improntata ai seguenti principi:

a) rendere disponibile e comprensibile – nella molteplicità delle forme divulgative – su differenti piattaforme, una pluralità di contenuti, di diversi formati e generi, che rispettino i principi dell'imparzialità, dell'indipendenza e del pluralismo, riferito a tutte le diverse condizioni e opzioni sociali, culturali e politiche, affinché ciascuno possa autonomamente formarsi opinioni e idee e partecipare in modo attivo e consapevole alla vita del Paese, così da garantire l'apprendimento e lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale anche all'estero, nel rispetto del diritto e del dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto ad essere informati;

b) avere cura di raggiungere le diverse componenti della società, prestando attenzione alla sua articolata composizione in termini di genere, generazioni, identità etnica, culturale e religiosa, nonché alle minoranze e alle persone con disabilità, al fine di favorire lo sviluppo di una società inclusiva, equa, solidale e rispettosa delle diversità e di promuovere, mediante appositi programmi ed iniziative, la partecipazione alla vita democratica;

c) veicolare informazioni volte a formare una cultura della legalità, del rispetto della diversità di genere e di orientamento sessuale, nonché di promozione e valorizzazione della famiglia, delle pari opportunità, del rispetto della persona, della convivenza civile, del contrasto ad ogni forma di violenza;

d) adottare criteri di gestione idonei ad assicurare trasparenza ed efficienza con particolare riguardo all'uso delle risorse pubbliche.

2. La Rai è tenuta ad articolare la propria offerta tenendo conto, nell'ambito di azioni di lungo termine, dei seguenti obiettivi:

a) identità collettiva e senso civico: favorire lo sviluppo socio-culturale, e i principi della cooperazione, della solidarietà e della sussidiarietà;

b) sistema audiovisivo: definire interventi in grado di valorizzare il sistema culturale, creativo e dei talenti e supportare la crescita dell'industria audiovisiva sotto il profilo sia qualitativo sia quantitativo, anche nella prospettiva di una sua maggiore proiezione internazionale;

c) alfabetizzazione digitale: contribuire alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, per favorire l'innovazione e la crescita economica del Paese;

d) promozione della valorizzazione dell'istruzione e della formazione professionale;
e) sistema Italia: supportare il Paese all'estero valorizzandone le eccellenze e le esperienze più virtuose in sinergia con le relazioni anche istituzionali di natura economica, culturale e scientifica.

3. La Rai è tenuta, inoltre, a promuovere la crescita della qualità della propria offerta complessiva, da perseguire attraverso i seguenti obiettivi:

a) raggiungere i diversi pubblici attraverso una varietà della programmazione complessiva, con particolare attenzione alle offerte che favoriscano la coesione sociale;

b) sperimentare, con approccio originale, nuovi formati e linguaggi, testuali e visivi, proponendosi al pubblico, anche ai fini del confronto con gli altri operatori, come laboratorio di programmi innovativi, in grado di coinvolgere anche i più giovani;

c) promuovere l'immagine del Paese, attraverso lo sviluppo di progetti che abbiano, potenzialmente, interesse per il pubblico internazionale;

d) promuovere un impegno sociale e culturale, definendo un'offerta concepita per favorire lo sviluppo, nella collettività nazionale, del senso civico e di una compiuta identità sociale, anche mediante la conoscenza e la partecipazione alla vita delle istituzioni e al processo democratico;

e) diffondere i valori dell'accoglienza e dell'inclusione, del rispetto della legalità e della dignità della persona;

f) diffondere i valori della famiglia e della genitorialità;

g) superare gli stereotipi di genere, al fine di promuovere la parità e di rispettare l'immagine e la dignità della donna anche secondo il principio di non discriminazione;

h) garantire la tutela dei minori, osservando scrupolosamente tutte le norme poste a tutela del loro corretto sviluppo fisico, psichico e morale, anche nell'offerta non specificamente dedicata;

i) incoraggiare i fruitori del servizio, specie i minori, ad esplorare tematiche delle più diverse aree di apprendimento, con particolare riguardo al mondo delle scienze, anche mediante iniziative congiunte con istituzioni educative e culturali;

l) potenziare la fruibilità dell'offerta da parte delle persone con disabilità;

m) sostenere l'alfabetizzazione digitale, per contribuire a colmare il divario culturale e sociale nell'uso delle nuove tecnologie;

n) contribuire alla ricerca e all'innovazione tecnologica e sperimentare nuove modalità trasmissive, in linea con l'evoluzione del mercato, anche al fine di favorire lo sviluppo industriale delle infrastrutture fondamentali del Paese.

Articolo 3 **Offerta televisiva**

1. La Rai articola l'offerta televisiva in canali generalisti, semigeneralisti e tematici, con l'obiettivo di raggiungere l'intera popolazione e il pubblico in tutte le sue articolazioni, integrando le diverse piattaforme distributive.

2. L'offerta televisiva deve essere prevalentemente composta, secondo le quote di cui all'articolo 25, da programmi classificabili nei generi seguenti, con le caratteristiche di seguito indicate:

a) *Informazione generale e approfondimenti*: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria; informazione istituzionale e parlamentare nazionale ed europea; rubriche tematiche, inchieste e dibattiti di rete o di testata, attinenti ai temi dell'attualità interna, ai fenomeni sociali e del terzo settore, alle diverse confessioni religiose, alla realtà delle periferie, alle condizioni della vita quotidiana delle persone e dei gruppi sociali, alla promozione della conoscenza della Costituzione e del Trattato dell'Unione Europea, alla diffusione e promozione della cultura della legalità; informazione di interesse internazionale accompagnata da approfondimenti qualificati; informazione sul funzionamento e sulle attività dell'Unione Europea e sugli effetti che queste hanno a livello locale, tramite approfondimenti prodotti autonomamente dalle sedi regionali della Rai;

b) Programmi di *servizio*: trasmissioni prevalentemente incentrate sulle esigenze e sullo sviluppo della collettività e dell'individuo, in cui saranno anche valorizzate le opportunità europee e adottati formati adatti anche ad un consumo web e in mobilità; trasmissioni che valorizzino la società in tutte le sue componenti, con particolare attenzione alle esigenze delle famiglie, alle questioni sociali e ai fenomeni emergenti; trasmissioni finalizzate alla tutela e valorizzazione delle peculiarità ed eccellenze nazionali; trasmissioni dedicate alle celebrazioni liturgiche, a temi religiosi e al dialogo interreligioso; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione Europea; programmi legati ai temi del lavoro, ai bisogni della collettività (quali le condizioni delle strutture sanitarie, assistenziali e previdenziali), all'ambiente e alla qualità della vita; programmi che promuovano l'alfabetizzazione digitale; programmi che favoriscano la comprensione delle diversità presenti nella società contemporanea e i processi di inclusione; programmi che favoriscano l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, in raccordo con la strategia nazionale prevista dall'articolo 24-bis del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, nonché la comprensione dei mercati dell'energia in collaborazione con l'autorità di settore; spazi informativi di servizio e di comunicazione sociale, dedicati al volontariato e all'associazionismo;

c) Programmi *culturali e di intrattenimento*: trasmissioni a carattere culturale, anche realizzate seguendo i canoni dell'intrattenimento, e con possibilità di declinazione multiplatforma; trasmissioni finalizzate a promuovere e valorizzare la lingua italiana, la storia, le tradizioni, i costumi, il patrimonio storico-culturale del Paese e dell'Europa e a diffonderne la conoscenza; trasmissioni volte a sensibilizzare sui temi della tutela del patrimonio artistico, paesaggistico e ambientale del Paese; trasmissioni e documentari a contenuto educativo, storico, artistico, letterario e scientifico; programmi per la valorizzazione e promozione del turismo in Italia e del made in Italy nel mondo; trasmissioni con finalità didattico-divulgative su temi sia scolastici sia attinenti alla vita quotidiana dirette a valorizzare sia le conoscenze sia le abilità; programmi volti a favorire l'educazione artistica e la valorizzazione delle opere d'arte e dell'ingegno; programmi volti a far conoscere e promuovere il talento individuale anche attraverso format che favoriscano forme di collaborazione

tra i partecipanti, con particolare riguardo alle trasmissioni rivolte ai minori e ai giovani; programmi finalizzati a soddisfare i bisogni di conoscenza e di approfondimento; programmi dedicati al racconto del reale, svolto anche attraverso ricostruzioni o esperimenti sociali, nonché con modalità multimediali;

d) *Informazione* e programmi *sportivi*: eventi nazionali e internazionali, anche delle discipline sportive meno popolari, dello sport femminile e dello sport praticato dalle persone con disabilità, trasmessi in diretta o registrati; notiziari e rubriche di approfondimento, anche volte a divulgare i valori dello sport e i suoi risvolti sociali;

e) Programmi per *Minori*: programmi dedicati all'infanzia e all'adolescenza e comunque al pubblico più giovane che abbiano finalità formativa, informativa, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico e morale;

f) *Opere italiane ed europee*: opere cinematografiche, fiction, serie televisive per minori anche in animazione, cartoni, documentari di origine italiana ed europea; programmi per la valorizzazione dell'audiovisivo in generale.

Articolo 4 **Offerta radiofonica**

1. La Rai articola l'offerta radiofonica in canali generalisti, semigeneralisti e tematici, con l'obiettivo di raggiungere l'intera popolazione e il pubblico in tutte le sue articolazioni, integrando le diverse piattaforme distributive.

2. La programmazione deve essere prevalentemente composta, secondo le quote di cui all'articolo 25, di programmi classificabili nei generi seguenti, con le caratteristiche rispettivamente indicate:

a) *Notiziari*: giornali radio, anche sportivi o tematici, di formato, stile e contenuto diversificato secondo il canale;

b) *Informazione*: programmi o rubriche di approfondimento, inchieste, reportage; dibattiti e "fili diretti", anche in formato di flusso; radiocronache, programmi e rubriche dedicati alle varie discipline sportive;

c) *Cultura e intrattenimento*: programmi di attualità scientifica e culturale, anche con carattere di intrattenimento; teatro (mediante riprese o produzioni in studio); documentari e rievocazioni storiche anche basati su elaborazioni di materiali di archivio;

d) *Società*: programmi, rubriche e talk show su temi sociali e di costume, anche rivolti al mondo dei giovani o realizzati in formati innovativi, capaci di rappresentare la vita sociali e nei territori e di ampliare il dibattito sull'evoluzione civile del Paese; rubriche dedicate al tema delle pari opportunità e al ruolo delle donne nella società;

e) *Musica*: programmi dedicati a tutti i generi e sottogeneri di musica; programmi e contenitori prevalentemente musicali; trasmissioni dal vivo o in via differita di eventi musicali; programmi di attualità sulla musica nazionale e popolare; programmi e contenitori prevalentemente musicali dedicati in particolare alla musica

italiana e ai giovani artisti; programmi volti a favorire l'educazione musicale e la valorizzazione delle opere d'arte e dell'ingegno;

f) *Servizio*: rubriche e servizi sull'attività degli organi istituzionali nazionali ed europei; programmi dedicati alla informazione sulle nuove tecnologie digitali; programmi, rubriche e radiocronache dedicati a celebrazioni liturgiche, a temi religiosi e al dialogo interreligioso; rubriche tematiche di particolare interesse sociale o rivolte a particolari target (minori, anziani, disabili, ecc.) dedicate alla promozione della conoscenza della Costituzione e del Trattato dell'Unione Europea, alla diffusione e promozione della cultura della legalità e della dignità della persona; programmazione per non vedenti; programmi volti alla tutela e alla valorizzazione della lingua italiana e alla promozione della lettura; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione Europea e delle questioni legate alla difesa dell'ambiente;

g) *Pubblica utilità*: notiziari e servizi sulla viabilità, la sicurezza stradale e le condizioni meteo, specialmente dedicati all'utenza mobile; bollettino del mare, della neve; messaggi di emergenza e di protezione civile; segnale orario.

Articolo 5

Offerta multimediale

1. La Rai si impegna a rendere disponibili i propri contenuti sulle piattaforme multimediali, in modalità lineare e non lineare, secondo le nuove modalità di consumo.

2. Al fine di attuare quanto previsto dal comma 1, la Rai è tenuta a:

a) rendere fruibile agli utenti sulla propria piattaforma IP, tutta l'offerta in live streaming, nei limiti dei diritti disponibili;

b) rendere disponibile sulla propria piattaforma IP una parte rilevante della propria offerta in modalità non lineare, con particolare attenzione alla valorizzazione degli archivi, secondo un piano editoriale volto alla storicizzazione e contestualizzazione dei contenuti;

c) declinare la propria offerta multimediale attraverso lo sviluppo di prodotti specifici in ambiti quali, a titolo esemplificativo, l'informazione, la cultura, i bambini;

d) sviluppare prodotti multimediali volti alla valorizzazione della radio, in modalità lineare e non lineare;

e) rendere la propria offerta multimediale sempre più fruibile dagli utenti con disabilità, secondo gli standard prevalenti nel settore;

f) accrescere progressivamente l'offerta di contenuti e format concepiti e prodotti per le piattaforme a protocollo IP, offrendo crescenti capacità di partecipazione interattiva al pubblico dei media digitali, nel rispetto della qualità dell'informazione e del pluralismo;

g) attivare un "filo diretto" con gli utenti, per favorirne la partecipazione e contribuire al miglioramento dell'offerta, nonché per raccogliere segnalazioni ed eventuali reclami, attraverso le più idonee piattaforme tecnologiche;

- h) realizzare una piattaforma crossmediale incentrata su servizi interattivi per gli utenti, con priorità alle informazioni sulle condizioni meteo e sul traffico;
- i) promuovere l'innovazione tecnologica e l'educazione digitale, mediante la sperimentazione di programmi, formati e contenuti che avvicinino gli utenti alle tecnologie e all'alfabetizzazione digitali.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma precedente, la Rai si avvale anche del Centro ricerche e innovazione tecnologica di Torino, quale centro di eccellenza per la definizione delle strategie di evoluzione tecnologica e per la ricerca volta a rendere accessibile a tutti gli utenti l'offerta multimediale del servizio pubblico.

Articolo 6 **Informazione**

1. La Rai è tenuta ad improntare la propria offerta informativa ai canoni di equilibrio, pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse formazioni politiche e sociali, e a garantire un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare il principio di libertà con quello di responsabilità, nel rispetto della dignità della persona, e ad assicurare un contraddittorio adeguato, effettivo e leale.

2. La Rai assicura nella programmazione il pluralismo, al fine di soddisfare il diritto del cittadino a una corretta informazione e alla formazione di una propria opinione.

3. Al fine di attuare quanto previsto al comma 1, la Rai – in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della Convenzione - è tenuta ad assicurare:

- a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti inquadrandoli nel loro contesto, nonché l'obiettività e l'imparzialità dei dati forniti, in modo da offrire informazioni idonee a favorire la libera formazione delle opinioni non condizionata da stereotipi;
- b) lo sviluppo del senso critico, civile ed etico nella collettività nazionale;
- c) il rispetto del divieto assoluto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile il contenuto delle informazioni;
- d) la diffusione di programmi informativi in lingua inglese via televisione e mediante altre piattaforme distributive;
- e) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;
- f) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge;
- g) la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne;
- h) l'accrescimento della conoscenza delle vicende europee e internazionali;
- l) l'adozione di idonee cautele in modo da assicurare che la completezza informa-

tiva, in particolare nell'uso delle immagini o delle descrizioni, non leda le sensibilità dell'infanzia e dell'adolescenza.

4. La Rai assicura l'informazione pubblica nazionale nonché regionale attraverso la presenza in ciascuna Regione o Provincia autonoma di proprie redazioni, interagendo con le realtà culturali e produttive dei territori. La Rai, adottando ogni opportuna misura organizzativa, valorizza le sedi regionali e i centri di produzione di Roma, Milano, Napoli e Torino, anche per salvaguardare l'informazione e l'approfondimento culturale nelle realtà locali.

Articolo 7 **Industria dell'audiovisivo**

1. La Rai valorizza le capacità produttive, imprenditoriali e culturali del Paese al fine di favorire lo sviluppo e la crescita del sistema di produzioni audiovisive indipendenti, italiane ed europee, promuovendone l'efficienza e il pluralismo, nonché la ricerca di nuovi modelli produttivi e di nuovi linguaggi anche multimediali.

2. La Rai, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VII del TUSMAR e coerentemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. b) della Convenzione, assicura inoltre un adeguato sostegno allo sviluppo dell'industria nazionale dell'audiovisivo, anche con riferimento alla produzione di documentari e di film di animazione, mediante l'acquisizione o la co-produzione, nel quadro di procedure trasparenti, di prodotti di alta qualità, realizzati da o con imprese anche indipendenti che abbiano stabile rappresentanza in Italia, per una loro valorizzazione nei mercati esteri.

3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, la Rai si impegna a:

a) realizzare i prodotti audiovisivi di nazionalità italiana entro i confini nazionali, salvo esigenze di carattere artistico;

b) promuovere progetti di co-produzione internazionale, che valorizzino il prodotto nazionale e ne agevolino la commercializzazione all'estero, e di produzione documentaristica, anche al fine di rafforzare l'immagine, il patrimonio artistico e culturale e la ricchezza paesaggistica del Paese;

c) assicurare un presidio aziendale dedicato allo sviluppo del genere documentario e al coordinamento dei relativi investimenti.

Articolo 8 **Minori**

1. La Rai si impegna ad improntare l'offerta complessiva, diffusa su qualsiasi piattaforma e con qualunque sistema di trasmissione, al rispetto delle norme europee e nazionali a tutela dei minori, tenendo conto in particolare delle sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva, coerentemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. i) e dall'articolo 10 della Convenzione.

2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 la Rai si impegna affinché l'offerta dedicata ai minori:

- a) proponga valori positivi umani e civili, fondati sul rispetto della dignità della persona;
- b) metta a disposizione delle nuove generazioni strumenti innovativi che aiutino a comprendere il valore e i benefici dell'appartenenza alla comunità;
- c) promuova modelli di riferimento, femminili e maschili, paritari e non stereotipati, mediante contenuti che educino al rispetto della diversità di genere e al contrasto della violenza;
- d) si caratterizzi per una cura prioritaria per il linguaggio, con riferimento a un uso appropriato della lingua italiana, all'apprendimento dell'inglese e di altre lingue, e all'alfabetizzazione digitale, con un'azione di educazione positiva al web;
- e) favorisca la cultura della legalità, la prevenzione e il contrasto di ogni forma di violenza, in particolare contro le donne, e di "bullismo" e cyber bullismo, aiutando a riconoscere i segnali da cui tali fenomeni possono originare;
- f) accresca le capacità critiche dei minori in modo che sappiano fare migliore uso dei media e di Internet, sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo, anche tenendo conto degli attuali e futuri sviluppi in chiave di interattività e offra perciò programmi dedicati alla promozione di competenze rispetto alla gestione del proprio "profilo" sui diversi social media, anche in relazione al tema della tutela della privacy e delle informazioni personali e con l'obiettivo di sviluppare una cultura di contrasto al cyber bullismo;
- g) favorisca la partecipazione dei minori, con una particolare attenzione dedicata ai loro problemi e alle loro esigenze, nonché le iniziative loro rivolte sul territorio;
- h) sviluppi nelle nuove generazioni la conoscenza e il senso di appartenenza all'Unione Europea.

3. Nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le 23, dedicata a una visione familiare, la Rai è tenuta a realizzare programmi riguardanti tutti i generi televisivi, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità dell'infanzia e dell'adolescenza, evitando la messa in onda di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, o indurre a una fuorviante percezione dell'immagine femminile. La Rai si impegna anche ad adottare idonee cautele in modo da assicurare che la completezza informativa, in particolare nell'uso delle immagini o delle descrizioni, non comporti un danno delle esigenze e della sensibilità dell'infanzia e dell'adolescenza.

4. La Rai è tenuta a dedicare appositi spazi e programmi volti ad informare tanto i minori, quanto coloro che ne abbiano la responsabilità anche nell'ambito familiare, sull'uso corretto e appropriato delle trasmissioni televisive, radiofoniche e multimediali da parte dei minori stessi.

5. La Rai, attraverso il proprio sistema di segnaletica della programmazione, evidenza, con riferimento a film, fiction e intrattenimento, i programmi adatti ad una visione congiunta con un adulto e quelli adatti al solo pubblico adulto. Con riferi-

mento a quest'ultima fattispecie, la Rai applica sistemi di chiara riconoscibilità visiva per tutta la durata dei relativi programmi.

Articolo 9 **Parità di genere**

1. La Rai assicura nell'ambito dell'offerta complessiva, diffusa su qualsiasi piattaforma e con qualunque sistema di trasmissione, la più completa e plurale rappresentazione dei ruoli che le donne svolgono nella società, nonché la realizzazione di contenuti volti alla prevenzione e al contrasto della violenza in qualsiasi forma nei confronti delle donne.

2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Rai si impegna a:

- a) promuovere la formazione tra i propri dipendenti, operatori e collaboratori esterni, affinché in tutte le trasmissioni siano utilizzati un linguaggio e delle immagini rispettosi, non discriminatori e non stereotipati nei confronti delle donne;
- b) non trasmettere messaggi pubblicitari discriminatori o che alimentino stereotipi di genere;
- c) realizzare il monitoraggio e il relativo resoconto annuale, che consenta di verificare il rispetto della parità di genere nella programmazione complessiva. Il resoconto annuale è pubblicato nel sito internet dell'azienda ed è trasmesso al Ministero, all' Autorità, alla Commissione, entro quattro mesi dalla conclusione dell'esercizio precedente.

Articolo 10 **Offerta dedicata alle persone con disabilità**

1. La Rai è tenuta ad assicurare l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di disabilità sensoriali in attuazione dell'articolo 32, comma 6, del TUSMAR e dell'articolo 30, comma 1, lettera b), della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18.

2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Rai è tenuta a dedicare particolare attenzione alla promozione culturale per l'integrazione delle persone disabili e per il superamento dell'handicap.

Articolo 11 **Informazione sulle istituzioni**

1. La Rai è tenuta ad assicurare, anche sui canali generalisti, la valorizzazione della comunicazione concernente le istituzioni e si impegna a diffondere, promuovere e

sviluppare l'informazione sulle istituzioni nazionali e sull'Unione Europea. Nel rispetto del pluralismo sociale, culturale e politico, la Rai assicura la formazione, la divulgazione e l'informazione sui temi del funzionamento delle Istituzioni e della partecipazione alla vita politica.

2. La Rai, altresì, è tenuta ad assicurare la trasmissione delle iniziative della Presidenza della Repubblica, nel rispetto della convenzione in essere.

3. La Rai è tenuta ad assicurare la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale o di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. La Rai è tenuta a garantire l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento ed in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politiche e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta.

5. La Rai su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri o della Presidenza della Repubblica si impegna a svolgere il ruolo di Host Broadcaster per eventi istituzionali di rilievo internazionale organizzati dall'Italia.

Articolo 12

Offerta per l'estero e in lingua inglese

1. La Rai, coerentemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. f) della Convenzione, è tenuta a garantire la produzione, la distribuzione e la trasmissione di contenuti audiovisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiana attraverso l'utilizzazione e la diffusione delle più significative produzioni audiovisive nazionali, nonché di programmi specifici.

2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Rai è tenuta a definire un'offerta in grado di rappresentare la complessiva realtà del Paese anche sotto il profilo economico, le dinamiche di sviluppo e le diverse prospettive culturali, istituzionali, imprenditoriali e sociali nella loro interezza, nonché a realizzare nuove forme di programmazione per l'estero che consentano di portare la cultura italiana, l'ambiente, il paesaggio e l'arte, di carattere sia nazionale sia regionale anche a un più vasto pubblico internazionale.

3. La Rai è tenuta a sviluppare uno specifico canale in lingua inglese di carattere informativo, di promozione dei valori e della cultura italiana, anche mediante la

produzione di programmi originali e opere realizzate appositamente per un pubblico straniero, nonché volto alla diffusione dei prodotti rappresentativi delle eccellenze del sistema produttivo italiano e di opere cinematografiche, documentaristiche e televisive selezionate per valorizzare l'identità del Paese.

4. La Rai si impegna a tener conto dei seguenti tre possibili ambiti di intervento:

- a) realizzazione di una guida informativa per le persone straniere interessate all'Italia;
- b) valorizzazione dei rapporti tra l'Italia e i cittadini italiani residenti all'estero;
- c) insegnamento della lingua inglese.

5. Gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere conseguiti anche con apposite convenzioni stipulate con la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103 o con altre amministrazioni competenti.

Articolo 13

Servizi di pubblica utilità

1. La Rai è tenuta a garantire la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità.

2. La Rai assicura spazi alla diffusione di informazioni riguardanti i servizi di pubblica utilità, con particolare riferimento alle reti di viabilità e di trasporto, a quelle di erogazione e distribuzione dell'energia, dell'acqua, delle telecomunicazioni e comunque ad avvenimenti di rilevante interesse per la popolazione.

3. La Rai è tenuta ad assicurare la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane nel corso di programmi sulle reti nazionali.

Articolo 14

Audiovideoteche

1. La Rai è tenuta a garantire la completa digitalizzazione, la conservazione e la promozione degli archivi storici, radiofonici e televisivi, quale patrimonio essenziale per un efficace sviluppo della complessiva missione di servizio pubblico, secondo il piano di cui al successivo articolo 25, comma 1, lett. u), punto iv).

2. La Rai si impegna a proseguire e rafforzare il processo di catalogazione digitale dell'archivio storico televisivo, comprensivo dei materiali registrati su pellicola, utilizzando le tecnologie più avanzate di archiviazione e catalogazione e sperimentando l'integrazione delle audiovideoteche nel processo produttivo digitale, al fine di promuovere la conservazione della memoria audiovisiva del Paese.

3. L'archivio storico radiotelevisivo, già aperto per la consultazione al pubblico nelle sedi della Rai, dovrà essere reso ulteriormente disponibile per fini culturali, didattici e di natura istituzionale. Tale obiettivo sarà realizzato attraverso specifiche convenzioni con università, scuole, enti pubblici e associazioni senza fini di lucro e con la realizzazione di produzioni antologiche e collaborazioni con gli altri principali detentori di archivi storici audiovisivi in progetti che coinvolgano le organizzazioni impegnate nella conservazione della memoria audiovisiva del Paese.

Articolo 15

Infrastrutture, impianti e diffusione

1. La Rai è tenuta a operare, anche tramite la propria partecipata Rai Way, all'avanguardia nella sperimentazione e nell'uso delle nuove tecnologie, sulla base dell'evoluzione della normativa nazionale, europea e internazionale, nonché ad assicurare un uso ottimale delle risorse frequenziali messe a disposizione dallo Stato affinché gli impianti necessari all'esercizio dei servizi in concessione siano realizzati a regola d'arte, con l'adozione di ogni perfezionamento consentito dal progresso tecnologico.

2. In coerenza con l'obiettivo di conseguire una gestione efficiente dello spettro ed in linea con la decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio 2017/899, del 17 maggio 2017 la Rai si impegna a rispettare le scadenze della tabella di marcia nazionale per la liberazione della banda 700MHz, tramite l'ammodernamento ed estensione delle reti e le modifiche frequenziali necessarie, stabilite dal Ministero, sia per il necessario periodo transitorio dal 2020 al 2021, sia per il completamento delle operazioni volte alla liberazione della banda 700MHz entro il termine del 30 giugno 2022, nonché secondo il Master Plan delle attività che il Ministero stesso prevede per ciascuna delle aree tecniche in cui è ripartito il territorio nazionale. Il Ministero, nel contesto della pianificazione nazionale delle frequenze definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito "Autorità"), assegna alla concessionaria diritti d'uso di risorse frequenziali coerenti per numero e caratteristiche con le finalità del presente Contratto. L'assegnazione delle frequenze in ciascuna area tecnica precede lo switch off delle frequenze in banda 700 MHz per un periodo sufficiente alla progettazione e alla realizzazione delle reti.

3. In funzione della propria strategia editoriale, la Rai utilizza la capacità trasmissiva assegnata in modo adeguato alla distribuzione della propria offerta televisiva con elevata qualità dell'immagine e del suono, allo sviluppo dell'alta definizione e all'assolvimento dei propri compiti di sperimentazione ed innovazione. A tal fine, previa assegnazione delle necessarie frequenze, è tenuta a realizzare:

a) una rete nazionale per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale ad articolazione regionale, in banda III (VHF) secondo le frequenze coordinate ai sensi dell'accordo di Ginevra 2006 (GE06) pianificate dall'Autorità ed assegnate dal Ministero, in modalità MFN (Multi Frequency Network) o k-SFN (Single Frequency Network) con

copertura in ciascuna area tecnica al momento dello switch off non inferiore a quella precedentemente assicurata dagli impianti eserciti per la rete del multiplex regionale per la trasmissione di programmi in ambito locale. La rete così realizzata sarà messa a disposizione di fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale, riservando il 20 per cento di capacità trasmissiva alla diffusione dei programmi di servizio pubblico contenenti l'informazione a livello regionale. In via transitoria e comunque non oltre il 30 giugno 2022, la concessionaria può utilizzare fino al 40 per cento della capacità trasmissiva del multiplex per la trasmissione di programmi di servizio pubblico;

b) le ulteriori reti nazionali in modalità SFN assegnate dal Ministero nel contesto della pianificazione delle frequenze definita dall'Autorità, con copertura nel momento dello switch off delle reti nazionali non inferiore al 95% della popolazione nazionale.

4. Ai fini della copertura degli investimenti necessari per la realizzazione delle reti di cui al comma 3, il Ministero destina alla Rai risorse finanziarie, definite nell'entità e nelle modalità di erogazione da apposita previsione normativa. La Rai, inoltre, può utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti mobili di comunicazione di cui all'articolo 18, senza che tale utilizzo comporti il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello di concessione.

5. La Rai, a richiesta del Ministero, attraverso la partecipazione ad apposite sedi di confronto, fornirà assistenza tecnica in ordine alle verifiche o accertamenti sul territorio, anche mediante la propria partecipata Rai Way, relativi all'utilizzo della capacità trasmissiva e alla sua pianificazione.

6. La Rai monitora costantemente la qualità del servizio ed esercita ogni azione preventiva e correttiva al fine di garantire elevati standard qualitativi; assicura un costante rapporto con l'utenza per raccogliere segnalazioni di problematiche di ricezione; collabora con istituti di ricerca e partecipa ai tavoli istituiti dai Co.Re.Com. per approfondire le tematiche locali; assicura una idonea informazione per la migliore fruizione dei servizi.

Articolo 16

Autorizzazione all'esercizio degli impianti

1. La Rai, al fine di assicurare la fornitura del servizio, esercisce gli impianti di cui all'allegato 1.

2. Per ciascuna area tecnica e coerentemente con la tempistica di cui all'articolo 15, comma 2, la Rai presenta preventivamente al Ministero la lista degli impianti costituenti le reti da esercire conformemente alle nuove assegnazioni appartenenti alle seguenti categorie:

a) impianti che non abbiano variazioni tecniche o frequenziali rispetto all'allegato 1;

b) impianti aggiuntivi o con diverse caratteristiche tecniche o frequenziali rispetto all'allegato 1, necessari per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 15, comma 3.

3. Per ciascuna area tecnica, il Master Plan delle attività di cui all'articolo 15, comma 2, individua gli impianti di cui al comma 2. Gli impianti di cui al comma 2, lett. a) sono automaticamente autorizzati; per gli impianti di cui alla lett. b) entro trenta giorni dallo switch off si intende concessa autorizzazione provvisoria all'esercizio, salvo diversa comunicazione del Ministero.

4. Per ogni realizzazione o modifica di impianti di radiodiffusione, la Rai presenta uno specifico piano esecutivo, contenente i seguenti elementi: caratteristiche radioelettriche, area di servizio, destinazione delle opere, natura e caratteristiche del tipo di distribuzione adottata. Il Ministero, entro novanta giorni dal ricevimento del piano esecutivo, si pronuncia sulla richiesta. Nel caso di accoglimento, rilascia un'autorizzazione sperimentale all'esercizio dell'impianto. Il periodo di sperimentazione, necessario per la verifica della compatibilità radioelettrica dell'impianto con quelli delle emittenti radiotelevisive legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente, è di sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'attivazione dell'impianto da parte della Rai. Se l'impianto non viene attivato entro i sei mesi successivi al rilascio dell'autorizzazione, la Rai ne comunica le ragioni al Ministero per le determinazioni di competenza. Dopo un periodo di sei mesi dall'avvenuta comunicazione dell'attivazione dell'impianto sperimentale, senza che siano intervenuti rilievi da parte dell'Amministrazione, l'autorizzazione si intende definitiva.

5. Laddove emerga un interesse allo sviluppo o al miglioramento delle reti di radiodiffusione, la Rai potrà stipulare convenzioni o contratti con gli enti Locali, secondo criteri di economicità degli investimenti, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla salvaguardia della salute umana e alla tutela del paesaggio.

Articolo 17

Informazione al pubblico in relazione al rilascio della banda 700MHz

1. La Rai garantisce l'informazione al pubblico in ciascuna area tecnica nel corso dell'attuazione della tabella di marcia nazionale per la liberazione della banda 700MHz, utilizzando le emissioni televisive e radiofoniche e il web. Tale informazione dovrà essere fornita senza interruzioni fino a quando le attività non saranno ultimate in tutto il territorio nazionale.

2. La Rai informa i soggetti residenti nelle zone di volta in volta interessate dalle attività fornendo ogni opportuna conoscenza sulle modalità del processo in atto e sugli eventuali disservizi, anche momentanei, ed è tenuta ad attivare servizi gratuiti di call center e di numero verde al fine di dare riscontro alle richieste dei medesimi.

3. La Rai si impegna a rendere pubbliche le informazioni sugli accordi stipulati tra le associazioni degli operatori di rete e i produttori di apparati al fine di garantire adeguati livelli qualitativi.

4. La Rai si impegna a sviluppare, direttamente o attraverso le più opportune forme di cooperazione, associazione o intesa, anche attraverso partecipazione a società o consorzi, i servizi più utili al buon funzionamento della televisione digitale terrestre.

Articolo 18

Impiego dei collegamenti mobili

1. La Rai, per proprie esigenze - previa comunicazione al Ministero - o per conto di terzi previamente autorizzati dal Ministero esercisce collegamenti mobili realizzati con mezzi del tipo trasportabile installati anche a bordo di automezzi in sosta o con mezzi in movimento, funzionanti su base non interferenziale con altri operatori, nonché per realizzare collegamenti temporanei tra punti fissi.

2. La Rai, per proprie esigenze - previa comunicazione al Ministero - o per conto di terzi previamente autorizzati dal Ministero esercisce radio camere operanti nella banda dei 2 GHz.

3. Nell'espletamento dei servizi di cui ai commi 1 e 2, la Rai potrà utilizzare le frequenze assegnate anche con tecniche di modulazione digitale.

4. La Rai - previa comunicazione al Ministero - ai fini della produzione e distribuzione dei propri servizi sul territorio, utilizza collegamenti mobili nelle bande in cui essi sono allocati, con particolare riguardo alla banda dei 6 GHz.

5. La Rai per l'impiego delle frequenze necessarie ai collegamenti mobili di cui al presente articolo è tenuta ad utilizzare le apparecchiature e la canalizzazione previste dalla normativa vigente.

Articolo 19

Neutralità tecnologica

1. Con riferimento alla diffusione della programmazione televisiva, la Rai è tenuta ad assicurare che nella fase di attuazione della tabella di marcia nazionale per la liberazione della banda 700MHz, l'intera programmazione già irradiata sulle attuali reti terrestri sia visibile su tutte le piattaforme tecnologiche; a tal fine, fatti salvi i diritti dei terzi, assicura la diffusione attraverso almeno una piattaforma distributiva di ogni piattaforma tecnologica salvo quanto previsto al successivo comma 2.

2. Nel rispetto dei principi di universalità del servizio pubblico e nel bilanciamento tra gli interessi degli utenti e i diritti negoziali dell'impresa, la Rai dovrà consentire, previ accordi equi e non discriminatori, la trasmissione simultanea dei suoi canali sulle diverse piattaforme distributive televisive, a condizione che sia rispettata l'integrità dei marchi, dei prodotti e delle comunicazioni commerciali, fatti salvi i diritti dei terzi. In caso di ritardo o controversia nella conclusione degli accordi, ciascuno dei soggetti interessati può richiedere all'Autorità di verificare e stabilire, in base

a criteri oggettivi quali l'ammontare del corrispettivo economico e la durata dell'accordo, le condizioni necessarie per la conclusione degli stessi.

3. La Rai è tenuta a perseguire la qualità tecnica audiovisiva e l'innovazione per la diffusione della propria offerta, valorizzando su ciascuna piattaforma tecnologica le specifiche potenzialità di evoluzione degli standard tecnici.

4. Al fine di assicurare una copertura integrale della popolazione, con tutte le possibilità offerte dalle varie piattaforme distributive, la Rai è tenuta ad adottare le più idonee modalità di criptaggio al fine di garantire in forma gratuita l'accesso all'intera programmazione trasmessa in simulcast via satellite, fatti salvi i diritti dei terzi.

5. La Rai, in conformità a quanto previsto nei commi precedenti in merito alla piattaforma tecnologica satellitare, utilizza la piattaforma gratuita Tivùsat e, con riguardo a quelle zone del territorio nazionale non raggiunte dal digitale terrestre a seguito dell'attuazione del Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze, fornisce una smart card della stessa piattaforma, agli utenti che siano titolati a farne richiesta da un ente certificatore terzo indicato dal Ministero.

Articolo 20

Gestione economico-finanziaria

1. Il costo delle attività derivanti dal servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è coperto a norma dell'articolo 13, comma 1, della Convenzione al fine di assicurare l'equilibrato assetto economico della gestione in relazione agli obblighi posti dalla normativa e dal presente Contratto. È fatto salvo quanto previsto da contratti e convenzioni stipulate ai sensi della vigente normativa.

2. La Rai è tenuta, altresì, ad adottare criteri tecnici ed economici di gestione idonei a consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza aziendale e di razionalizzazione del proprio assetto organizzativo. Nell'ottica di una gestione ispirata a criteri di efficienza, la Rai si impegna a potenziare, secondo criteri di economicità, la capacità dei propri centri di produzione e persegue altresì l'obiettivo di un adeguato ritorno sul capitale e sugli investimenti, tenendo conto anche delle condizioni del mercato di riferimento.

3. Le quote dei canoni di abbonamento spettanti alla Rai, saranno attribuite alla Rai e comunicate dall'Amministrazione finanziaria con apposite informative mensili in relazione all'avanzamento delle riscossioni effettuate dallo Stato e corrisposte in tre quote di cui la prima, da erogare nei mesi di gennaio, maggio e settembre di ciascun anno, pari rispettivamente al 40 per cento, 30 per cento e 30 per cento delle previsioni di competenza iscritte sul pertinente capitolo di spesa relativo alle somme spettanti alla Rai a carico del Bilancio dello Stato, adeguato in corso d'anno alle effettive riscossioni affluite sul capitolo di entrata. Il conguaglio commisurato alle

somme effettivamente riscosse sarà corrisposto con il provvedimento di assestamento dell'esercizio successivo a quello di competenza di tali introiti. Il Ministero dell'economia e delle finanze–Dipartimento delle Finanze provvederà ad emettere appositi ordini di pagare a favore della Rai, affinché le rimanenti quote siano accreditate entro la fine del mese di previsto pagamento.

Articolo 21 **Contabilità separata**

1. E' fatto divieto alla Rai di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del TUSMAR.

2. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del TUSMAR, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, e coerentemente a quanto previsto dall'articolo 14 della Convenzione, la Rai predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale rispetto ai ricavi delle attività svolte in regime di concorrenza, imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati.

3. La contabilità separata di cui al comma 2 è soggetta a controllo da parte di una società di revisione, nominata dalla Rai e scelta dall'Autorità tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52". All'attività della società di revisione si applicano le norme di cui alla sezione IV, del Capo II, del Titolo III, della Parte IV del citato testo unico.

Articolo 22 **Commissione paritetica**

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è istituita, presso il Ministero, un'apposita commissione paritetica composta, nel rispetto dell'equilibrio di genere, da otto membri, quattro designati dal Ministero e quattro designati dalla Rai, con l'obiettivo di definire:

a) le più efficaci modalità operative di applicazione e di sviluppo delle attività e degli obblighi previsti nel presente Contratto in coerenza con l'evoluzione dello scenario di riferimento;

b) gli opportuni interventi volti a risolvere le difficoltà di applicazione e di interpretazione eventualmente emergenti.

2. Le rispettive componenti della commissione potranno di volta in volta definire le eventuali integrazioni di apporto alla commissione in funzione degli argomenti trattati e delle questioni di carattere interpretativo e applicativo del presente Contratto.

3. Entro trenta giorni dalla costituzione, la commissione approva uno specifico regolamento per il proprio funzionamento. La segreteria tecnico-organizzativa della commissione sarà curata dal Ministero.

4. La Commissione, nella salvaguardia dei principi di riservatezza della gestione, stabilisce i documenti dalla stessa elaborati che possono essere resi pubblici sul sito internet della Rai.

Articolo 23

Comitato di confronto

1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale è istituito, per la durata del Contratto stesso, un Comitato, quale sede permanente di confronto fra il Ministero e la Rai che, con carattere consultivo, esprime pareri e avanza proposte in ordine alla programmazione sociale e alle iniziative assunte dalla Rai ai sensi dell'articolo 10 del presente Contratto.

2. Il Comitato è composto da dodici membri, nel rispetto dell'equilibrio di genere, di cui sei nominati dal Ministero, scelti tra i rappresentanti di commissioni, consulte e organizzazioni senza scopo di lucro di rilievo nazionale, con competenza ed esperienza sui temi di cui all'articolo 10, e sei nominati dalla Rai.

3. Il Comitato è coordinato pariteticamente da un rappresentante del Ministero e da uno della Rai e si avvale, per il suo funzionamento, di personale, mezzi e servizi messi a disposizione dalla Rai. Il Comitato, entro tre mesi dalla sua costituzione, approva un regolamento di funzionamento. I coordinatori sovrintendono alla predisposizione degli strumenti e dei materiali necessari per i lavori del Comitato, coordinano i lavori delle sessioni e rappresentato il Comitato nei rapporti con Istituzioni, Enti e Associazioni.

Articolo 24

Gestione e sviluppo delle risorse umane

1. La Rai, nell'ambito di una gestione trasparente delle risorse umane, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, si impegna

a definire un apposito piano volto a:

- i) valorizzare il merito e la capacità professionale di tutto il personale dell'azienda;
- ii) perseguire l'obiettivo di stabilizzare il personale con contratti a tempo determinato o di collaborazione continuativa;
- iii) assicurare l'effettiva attuazione del Codice Etico aziendale in materia di tutela della dignità, della riservatezza e della salute dei lavoratori.

2. La Rai cura la formazione permanente di tutto il personale e presta particolare attenzione al reclutamento e alla formazione dei giovani, che si impegna a valorizzare anche attraverso specifici progetti per ciascuna professionalità.

3. La Rai si impegna a ricorrere prioritariamente, ai fini dell'eventuale assunzione di professionalità giornalistiche, alle graduatorie dei concorsi giornalistici indetti con avviso di selezione del 2 agosto 2013 e con bando del 24 febbraio 2014 nei limiti della loro validità e della idoneità dei candidati.

4. La Rai si impegna a verificare che a tecnici, operatori e a qualsiasi altro collaboratore esterno impiegato nelle produzioni aziendali e nella realizzazione di programmi televisivi in esecuzione di contratti di appalto siano applicate le disposizioni previste dalle vigenti normative e dai relativi contratti di categoria.

CAPO II – OBBLIGHI SPECIFICI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISSIONE

Articolo 25 **Obblighi specifici**

1. Ai fini dell'attuazione della missione di servizio pubblico la Rai è tenuta ad assolvere i seguenti obblighi specifici:

a) **Offerta televisiva.** La Rai è tenuta a riservare ai generi di cui all'articolo 3, comma 2, non meno del 70 per cento della programmazione annuale delle reti generaliste (80 per cento di quella della terza rete) nella fascia oraria tra le ore 6 e le ore 24. Agli stessi generi deve essere riservata una quota non inferiore al 70 per cento della programmazione annuale complessiva delle reti tematiche. La programmazione, nel rispetto degli orari di trasmissione, deve essere diffusa in modo equilibrato in tutti i periodi dell'anno, in tutte le fasce orarie (compresa quella di prime time).

b) **Offerta radiofonica.** La Rai è tenuta a riservare ai generi di cui all'articolo 4, comma 2, non meno del 70 per cento dell'offerta annuale di programmazione dei canali nazionali Radio Uno e Radio Due e non meno del 90 per cento di Radio Tre. Agli stessi generi deve essere riservata una quota non inferiore al 70 per cento della programmazione annuale complessiva dei canali tematici.

c) **Offerta multimediale.** La Rai è tenuta a:

- i) fornire almeno il 90% della propria offerta televisiva e radiofonica lineare in streaming;
- ii) sviluppare prodotti con contenuti innovativi in tutti i generi della programmazione;
- iii) accrescere progressivamente l'offerta di prodotti provenienti dalle teche;
- iv) realizzare in funzione crossmediale prodotti specifici volti alla valorizzazione della radio;
- v) accrescere progressivamente l'offerta di prodotti e format appositamente realizzati per una fruizione sulla piattaforma IP.

d) **Offerta dedicata.** Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. d) della Convenzione, la Rai è tenuta a garantire un numero adeguato di ore di diffusione - come definito dall'Autorità - di contenuti audiovisivi dedicati all'educazione, ivi compresa l'educazione civica, finanziaria, assicurativa e previdenziale, alla formazione, alla promozione culturale, sociale e della famiglia, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative, nonché allo sport e all'informazione finalizzata alla comprensione delle problematiche ambientali con particolare riferimento agli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 in materia di sviluppo sostenibile. La diffusione degli stessi contenuti audiovisivi dovrà essere realizzata in modo proporzionato in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutte le piattaforme distributive non a pagamento di prodotti audiovisivi.

e) **Informazione.** La Rai è tenuta a:

- i) presentare alla Commissione, per le determinazioni di competenza, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, un piano di riorganizzazione che può prevedere anche la ridefinizione del numero delle testate giornalistiche nonché la riprogettazione e il rafforzamento dell'offerta informativa sul web;
- ii) riservare un canale televisivo tematico al genere di cui all'articolo 3, comma 2, lett. a);
- iii) attivare strumenti finalizzati a contrastare la diffusione di *fake news* e prevedere in proposito:
 - l'istituzione di un osservatorio interno permanente;
 - lo sviluppo di specifici prodotti di natura educativa e didattica;
 - la realizzazione di iniziative di promozione riguardo ai rischi derivanti dalla diffusione di notizie false;
- iv) sensibilizzare i conduttori dei programmi e i propri dipendenti e collaboratori, anche attraverso specifiche azioni formative, ad attenersi scrupolosamente nella loro attività ai principi del *fact checking*, adottando le migliori *best practice* di settore;
- v) valorizzare e promuovere la propria tradizione giornalistica d'inchiesta.

f) **Industria dell'audiovisivo.** La Rai è tenuta a:

- i) rispettare le disposizioni in materia di promozione (programmazione e investimento) delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, come stabilite dalla normativa vigente;
- ii) pubblicare sul proprio sito Internet un documento informativo con gli obiettivi editoriali, unitamente alle caratteristiche di prodotto ritenute essenziali e che contenga almeno:
 - le modalità di presentazione dei progetti da parte dei produttori e le tempistiche che si impegna a rispettare per consentire a questi ultimi di conoscere, entro tempi certi e ragionevoli, se Rai è interessata (o non è interessata) ai progetti stessi;
 - le modalità di redazione dei budget di produzione, la loro composizione interna e le tempistiche relative alla loro presentazione;
 - le procedure di certificazione che intende adottare al fine di rendere i costi sostenuti per la realizzazione di ciascuna opera audiovisiva del tutto trasparenti e certi;
 - le tempistiche di pagamento che si obbliga a seguire, conformi alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

g) **Minori:** La Rai è tenuta a realizzare:

- i) un canale tematico dedicato ai bambini e alle bambine che:
 - favorisca più forme di comunicazione, con tecniche e stili diversi, allo scopo di accrescerne le sensibilità;
 - sia privo di messaggi pubblicitari in qualsiasi forma;
- ii) un canale tematico dedicato ai ragazzi e alle ragazze che:
 - sia aperto a tutti i generi e in collegamento con l'offerta online e social, con una particolare attenzione all'inclusione e ai portatori di disabilità, per quanto riguarda sia i contenuti sia le modalità di fruizione;
 - li aiuti a crescere come cittadini consapevoli, sviluppando un approccio critico, promuovendo la fiducia in se stessi, nelle proprie capacità e nella famiglia, respingendo stereotipi e rifiutando bullismo e violenza;
- iii) un'adeguata promozione dell'offerta dei canali tematici di cui alla presente lett. g) nella propria offerta tra le ore 7 e le ore 23;
- iv) valutare la possibilità di realizzare un portale online, privo di contenuti pubblicitari, dedicato esclusivamente all'offerta di canali e servizi per bambini e adolescenti. Per lo sviluppo e la produzione di contenuti e servizi digitali, la Rai potrà avvalersi del supporto e della collaborazione di altri partner.

h) **Persone con disabilità:** la Rai - coerentemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della Convenzione - è tenuta a:

- i) sottotitolare almeno l'85% della programmazione delle reti generaliste tra le ore 6 e le ore 24, al netto dei messaggi pubblicitari e di servizio (annunci, sigle, ecc.) nonché tutte le edizioni al giorno di Tg1, Tg2 e Tg3 nelle fasce orarie meridiana e serale, garantendo altresì la massima qualità della sottotitolazione;

- ii) estendere progressivamente la sottotitolazione e le audiodescrizioni anche alla programmazione dei canali tematici, con particolare riguardo all'offerta specificamente rivolta ai minori;
- iii) tradurre in lingua dei segni (LIS) almeno una edizione al giorno di Tg1, Tg2 e Tg3, assicurando la copertura di tutte le fasce orarie;
- iv) assicurare, entro 24 mesi dalla pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, l'accesso attraverso le audiodescrizioni delle persone con disabilità visiva ad almeno i tre quarti dei film, delle fiction e dei prodotti audiovisivi di prima serata e ad avviare forme di sperimentazione per favorire l'accesso dei medesimi all'offerta degli altri generi predeterminati;
- v) estendere progressivamente la fruibilità dell'informazione regionale;
- vi) assicurare l'accesso delle persone con disabilità e con ridotte capacità sensoriali e cognitive all'offerta multimediale, ai contenuti del sito Rai, del portale Raiplay e dell'applicazione multimediale di Radio Rai, in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni che operano a favore delle persone con disabilità;
- vii) predisporre un piano di intervento per sviluppare sistemi idonei a favorire la fruizione di programmi radiotelevisivi da parte di persone con deficit sensoriali;
- viii) attivare strumenti idonei per la raccolta di segnalazioni relative al cattivo funzionamento dei servizi di sottotitolazione e audiodescrizione, ai fini della tempestiva risoluzione dei problemi segnalati.

i) **Istituzioni:** la Rai è tenuta a presentare al Ministero e alla Commissione, per le determinazioni di competenza, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, un progetto di canale tematico dedicato alla comunicazione concernente le Istituzioni secondo i seguenti criteri:

- i) illustrare le tematiche con linguaggio accessibile a tutti;
- ii) promuovere il valore dell'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
- iii) diffondere la conoscenza dei ruoli e delle attività delle Istituzioni italiane ed europee.

j) **Diffusione:** la Rai dovrà:

- i) presentare al Ministero, per le determinazioni di competenza, entro sei mesi dall'approvazione del Master Plan di cui all'articolo 15 comma 2, un progetto operativo finalizzato alla diffusione di tutti i contenuti audiovisivi di pubblico servizio assicurando la ricevibilità gratuita del segnale al 100% della popolazione via etere o, quando non possibile, via cavo e via satellite, coerentemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. a) della Convenzione. In caso di necessità di una scheda di decrittazione, la Rai è tenuta a fornirla all'utente senza costi aggiuntivi. Il progetto dovrà essere sviluppato in coordinamento con le autorità competenti, tenendo conto, in particolare, dei seguenti fattori:
 - il piano di liberazione della Banda 700;
 - le prospettive di evoluzione tecnologica;
 - la necessità di perseguire logiche l'efficienza;
 - il Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze e relativi piani attuativi;

ii) assicurare un grado di qualità del servizio, per quanto riguarda il servizio digitale terrestre corrispondente ad una “location probability” pari al 90 per cento (Atti Finali RRC GE06 UIT-R) e per quanto riguarda il servizio analogico radiofonico terrestre, salvo le implicazioni interferenziali non risolvibili con opere di compatibilizzazione radioelettrica, non inferiore al grado 3, riferito ai livelli della scala UIT-R (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni – Radiocomunicazioni).

k) **Minoranze linguistiche:** la Rai – in coerenza con quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lett. g) della Convenzione - è tenuta a garantire la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonché di contenuti audiovisivi, in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua sarda per la regione autonoma Sardegna, in lingua francese per la regione autonoma Valle d’Aosta e in lingua friulana e slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Per le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e per le Province Autonome di Trento e di Bolzano sono rinnovate entro tre mesi le convenzioni attualmente in essere tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Rai, come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modifiche ed integrazioni. La Rai è tenuta a presentare al Ministero, per le determinazioni di competenza, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, un progetto operativo concordato con le regioni interessate ai fini della stipulazione delle relative convenzioni, fatte salve le convenzioni di cui al secondo periodo, per assicurare l’applicazione delle disposizioni finalizzate alla tutela delle lingue di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, tenendo conto, più in particolare, dei seguenti criteri:

- i) differenziazione delle esigenze in funzione delle rispettive aree di appartenenza;
- ii) necessità di perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza;
- iii) caratteristiche delle diverse piattaforme di distribuzione con riguardo ai target da conseguire.

l) **Bilancio sociale:** la Rai è tenuta a presentare al Ministero, alla Commissione e all’Autorità, entro quattro mesi dalla conclusione dell’esercizio precedente, un bilancio sociale, che dia anche conto delle attività svolte in ambito socio-culturale, con particolare riguardo al rispetto del pluralismo informativo e politico, alla tutela dei minori e dei diritti delle minoranze, alla rappresentazione dell’immagine femminile e alla promozione della cultura nazionale. Il bilancio sociale dà altresì conto dei risultati di indagini demoscopiche sulla qualità dell’offerta proposta così come percepita dall’utenza e della corporate reputation della Rai.

m) **Ricerca e sperimentazione:** la Rai è tenuta a promuovere l’evoluzione tecnica e lo sviluppo industriale del Paese attraverso il presidio dell’attività degli enti di standardizzazione e attraverso le seguenti azioni:

- i) sperimentare la diffusione di contenuti mediante l’uso di nuove tecnologie trasmissive su canali terrestri, satellitari e sulla banda larga fissa e mobile e di nuove piattaforme interattive nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non di-

- scriminazione, nonché delle norme in materia di accesso alla capacità trasmissiva in digitale terrestre, previa assegnazione delle necessarie risorse frequenziali;
- ii) sperimentare i nuovi sistemi di codifica, produzione e archiviazione audio e video basati anche su protocolli IP e le tecniche evolute di analisi e arricchimento del prodotto audiovisivo;
 - iii) valorizzare il mezzo radiofonico anche tramite la tecnologia DAB+ e le nuove tecnologie multiplatforma.

n) **Monitoraggio della qualità.** La Rai è tenuta a dotarsi di un sistema di analisi e monitoraggio del gradimento e della qualità percepita circa la programmazione, tenendo conto anche delle esperienze più avanzate di rilevazione a livello europeo e internazionale. Tale sistema deve fornire elementi di valutazione per lo sviluppo di un'offerta che, coniugando gradimento, qualità percepita e audience, corrisponda alle domande e alle aspettative del pubblico. Il sistema è costituito da due distinti strumenti di rilevazione continuativa:

- i) un monitoraggio e un'analisi del gradimento e della qualità percepita della programmazione, con l'obiettivo di ottenere dati relativi sia all'intera offerta Rai, sia ai singoli programmi;
- ii) un monitoraggio della corporate reputation intesa come:
 - la capacità della Rai di assolvere alla missione di servizio pubblico con un'offerta declinata sulle diverse piattaforme;
 - il rispetto dei criteri fondamentali dell'immagine del servizio pubblico, come definiti dall'European Broadcasting Union;
 - la notorietà e il giudizio sull'offerta della Rai;
 - la valutazione comparativa con altre media company confrontabili;
 - la misurazione della qualità e della soddisfazione del pubblico.

o) **Coesione sociale:** la Rai è tenuta a dotarsi di un sistema di analisi e monitoraggio della programmazione che sia in grado di misurare l'efficacia dell'offerta complessiva in relazione agli obiettivi di coesione sociale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), anche attraverso l'elaborazione di specifici dati di ascolto.

p) **Dignità della persona:** la Rai è tenuta a:

- i) sensibilizzare i conduttori, nonché i propri dipendenti e collaboratori, anche attraverso specifiche azioni formative, ad attenersi scrupolosamente nella loro attività al rispetto dell'integrità e della dignità della persona e al principio di non discriminazione;
- ii) realizzare un monitoraggio che consenta di verificare la rappresentazione non stereotipata del ruolo della donna e della figura femminile nei diversi ambiti della società.

q) **Parità di genere:** la Rai è tenuta a:

- i) promuovere, nella programmazione, il valore dei principi di non discriminazione e della parità tra gli uomini e le donne, assicurandone un costante monitoraggio, anche in forma indipendente;

- ii) individuare al proprio interno una struttura responsabile degli adempimenti di cui alla presente lettera;
- iii) informare annualmente la Commissione sugli esiti dell'attività di monitoraggio.

r) **Separazione contabile:** la Rai è tenuta a presentare all'Autorità, per le determinazioni di competenza, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, un progetto operativo finalizzato ad assicurare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 21.

s) **Pubblicità.** La Rai, coerentemente con le previsioni della Convenzione, è tenuta a garantire:

- i) la trasmissione di messaggi pubblicitari nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 37 e 38 del TUSMAR;
- ii) l'assenza di messaggi pubblicitari sul gioco d'azzardo per favorire il contrasto alla ludopatia, fatte salve le iniziative promozionali delle lotterie a estrazione differita;
- iii) la conclusione dei contratti di diffusione pubblicitaria sulla base di principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione, al fine di garantire un corretto assetto di mercato. Le competenti autorità di settore, anche sulla base dei dati forniti dalla Rai relativi ai prezzi di vendita degli spazi pubblicitari effettivamente praticati al netto degli sconti applicati rispetto ai listini di vendita, verificano annualmente il rispetto dei suddetti principi;
- iv) l'assenza di messaggi pubblicitari in qualsiasi forma nei canali tematici per bambini.

t) **Estero:** la Rai è tenuta a presentare al Ministero, per le determinazioni di competenza, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, un progetto complessivo per la realizzazione dei canali dedicati alle offerte di cui all'articolo 12 e un piano strategico per il coordinamento dell'offerta internazionale.

u) **Piano industriale:** la Rai è tenuta a presentare al Ministero, per le determinazioni di competenza, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, un piano industriale di durata triennale che, sulla base della definizione di adeguate risorse, rese disponibili dalle quote di canone destinate al servizio pubblico, per lo svolgimento delle attività di cui al presente Contratto, preveda – in coerenza con le previsioni della Convenzione - interventi finalizzati a conseguire:

- i) obiettivi di efficientamento e razionalizzazione attinenti agli assetti industriali, finanziari e di produttività aziendale anche al fine di recuperare risorse da destinare al finanziamento dei progetti di cui al successivo punto iv);
- ii) la definizione di un coerente modello organizzativo che preveda anche l'istituzione di uno specifico ufficio studi incaricato di realizzare studi e indagini inerenti l'attività dei media di servizio pubblico;

- iii) un processo di riorganizzazione e di rilancio della radiofonia;
- iv) l'individuazione di una *road map* per lo sviluppo dei progetti previsti dal presente Contratto, ivi compreso quello della digitalizzazione di cui all'articolo 15 con evidenza dei necessari interventi di compatibilità economica complessiva.

v) **Piano editoriale:** la Rai è tenuta a presentare al Ministero, per le determinazioni di cui all'articolo 13, comma 2, della Convenzione, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, un piano editoriale che:

- i) sia coerente con la missione e gli obblighi del servizio pubblico;
- ii) possa prevedere la rimodulazione del numero dei canali non generalisti, l'eventuale rimodulazione della comunicazione commerciale nell'ambito dei medesimi canali nonché ridefinizione della missione dei canali generalisti;
- iii) sviluppi un'offerta complessiva che, attraverso la varietà dei generi e dei linguaggi, consenta di rispondere alle esigenze del pubblico nelle sue diverse articolazioni;
- iv) definisca una specifica quota di risorse per lo sviluppo di format originali; l'importo di tale quota deve essere non inferiore a 2 milioni di euro nel primo anno di applicazione del presente Contratto e di entità progressivamente crescente negli anni successivi.

w) **Continuità del servizio:** la Rai è tenuta a garantire la fornitura del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, senza interruzioni o sospensioni, salvo comprovate cause di forza maggiore, fermo restando l'obbligo di effettuare le possibili operazioni di intervento. In caso di sciopero si applicano le disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni.

x) **Digital e media literacy (educazione all'uso dei media):** la Rai, anche attraverso accordi con istituzioni centrali e locali, con istituti di studio specializzati, con fondazioni e associazioni di promozione sociale, progetta e realizza specifici progetti di digital e media literacy con l'obiettivo di sensibilizzare, in particolare, gli studenti rispetto a un uso responsabile e critico dei media, con particolare attenzione alla televisione e al web.

2. Ai fini di cui al comma 1, lett. f), punto i) si intendono:

- i) per ricavi complessivi annui: il gettito derivante dal canone destinato all'offerta radiotelevisiva, nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la Pubblica Amministrazione e dalla vendita di beni e servizi;
- ii) per investimenti: la configurazione di costo che comprende gli importi corrisposti a terzi per l'acquisto dei diritti e l'utilizzazione delle opere, i costi per la produzione interna ed esterna e gli specifici costi di promozione e distribuzione, nonché quelli per l'edizione e le spese accessorie direttamente afferenti ai prodotti di cui alla medesima lett. f).

3. Nell'ambito della libera negoziazione tra i contraenti e tenuto conto della specificità di ogni prodotto audiovisivo, delle relative possibilità di sfruttamento e, in generale, dell'evoluzione del mercato di riferimento, la Rai, nella definizione di durata e ambito dei diritti di sfruttamento radiofonico, televisivo e multimediale – ferme restando le prescrizioni della delibera dell'Autorità 30/11/CSP – rispetterà principi di equità e non discriminazione, secondo quanto potrà essere stabilito in accordo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. In particolare, nella definizione di durata e ambito dei diritti spettanti ai produttori audiovisivi ai sensi della normativa regolamentare, la Rai garantirà criteri di proporzionalità rispetto all'apporto finanziario degli stessi alle fasi di sviluppo e realizzazione della singola opera audiovisiva. La negoziazione dei diritti da parte della Rai avverrà, inoltre, in modo tale da favorire l'accesso, da parte dei produttori, al cosiddetto "tax credit" del settore audiovisivo; a tal fine la valorizzazione economica complessiva, riportata nei relativi contratti, sarà il risultato dell'autonoma negoziazione di ciascun diritto. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, con apposito provvedimento del Ministro dello Sviluppo Economico, è istituita presso il Ministero un'apposita commissione paritetica composta da otto membri, quattro designati dal Ministero e quattro designati dalla Rai, incaricata di elaborare - in coerenza con le prescrizioni e i principi di cui al presente paragrafo - le linee guida operative che dovranno ispirare le intese con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Articolo 26 **Trasparenza**

1. In attuazione della legge 28 dicembre 2015, n. 220, la Rai adotta il "Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale" che prevede la pubblicazione, sulla sezione Corporate Trasparenza del sito web aziendale, di dati e informazioni relative alla Rai, che si impegna a mantenere aggiornate secondo gli obblighi di legge.

2. La Rai è tenuta a pubblicare sul proprio sito:

- a) il bilancio annuale e semestrale, della contabilità separata, nonché quello sociale di cui all'articolo 25, comma 1, lett. l), del presente Contratto;
- b) il presente Contratto;
- c) lo Statuto sociale;
- d) il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001;
- e) il Codice etico;
- f) il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale ex L. 220/2015;
- g) il Piano di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012;
- h) i risultati dei monitoraggi effettuati ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1, lett. n), o), p) del presente Contratto.

3. La Rai è tenuta a predisporre un apposito piano di comunicazione per stabilire un “filo-diretto” con gli utenti che preveda l’utilizzo delle diverse piattaforme a disposizione per un potenziamento delle possibilità di interlocuzione diretta con i cittadini.

4. La Rai informa annualmente la Commissione sulla realizzazione degli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione previsti nel presente Contratto.

Articolo 27 **Comunicazioni**

1. La Rai è tenuta a trasmettere al Ministero, all’Autorità e alla Commissione, entro i tre mesi successivi alla chiusura di ciascun semestre, una dettagliata informativa sul rispetto degli obblighi di cui all’articolo 25, comma 1, lettere a) e b) con l’inclusione dell’elenco dei programmi per i generi di cui all’articolo 3, comma 2, e articolo 4, comma 2.

2. La Rai informa annualmente la Commissione sulla realizzazione degli obiettivi di efficienza e di razionalizzazione indicati nel presente Contratto, sull’attuazione del piano editoriale e sulle altre materie oggetto della verifica di cui all’articolo 13, comma 2, della Convenzione.

3. Al fine di fornire una completa informativa sulle dinamiche della gestione, entro il mese di giugno di ogni anno la Rai è tenuta a trasmettere al Ministero e al Ministero dell’economia e delle finanze, all’Autorità ed alla Commissione una relazione sui risultati economico-finanziari dell’esercizio precedente che, utilizzando anche fonti non aziendali, recante informazioni anche in merito:

- a) alla ripartizione del mercato pubblicitario, con evidenza della fonte di riferimento, per ciascun mezzo di comunicazione (quotidiani, periodici, televisione, radio, internet, ecc.);
- b) ai ricavi pubblicitari della Rai per mezzo e per tipologia;
- c) agli indici di affollamento pubblicitario per fascia oraria ed a livello complessivo.

4. La Rai è tenuta, altresì, a trasmettere al Ministero e al Ministero dell’economia e delle finanze, entro 15 giorni dalla loro approvazione:

- a) i piani industriali (economici, finanziari, di investimento e strategici);
- b) le previsioni economiche e i bilanci consuntivi di esercizio e della contabilità separata;
- c) i bilanci infrannuali al 30 giugno.

5. La Rai è tenuta a trasmettere al Ministero, all’Autorità e alla Commissione, per ciascun esercizio, entro i successivi tre mesi alla chiusura di ciascun esercizio, una dettagliata informativa circa l’offerta dei contenuti pubblicati e del traffico medio giornaliero generato dall’utenza, con riferimento particolare agli utenti unici, ai tempi medi di fruizione, alle tecnologie impiegate per accedere e alla provenienza degli utenti.

6. La Rai fornisce al Ministero:

- a) con cadenza annuale, la necessaria documentazione con riferimento al monitoraggio della qualità tecnica del servizio di radiodiffusione e alle elaborazioni statistiche, con indicazioni del grado di estensione dei servizi, della qualità di ricezione riferita ai livelli della scala di qualità UIT-R e dell'andamento delle situazioni interferenziali e dei disturbi dei servizi, nonché i valori della disponibilità del servizio misurati utilizzando gli indicatori di qualità concordati con il Ministero; ai fini della verifica degli adempimenti relativi alla copertura, la Rai fornisce annualmente al Ministero la rappresentazione cartografica su supporto magnetico delle aree di copertura dei servizi;
- b) a consuntivo, con cadenza trimestrale ed a fini statistico-informativi e senza oneri aggiuntivi, con riferimento ai collegamenti mobili di cui all'articolo 16, la Rai indicherà al Ministero la frequenza impegnata, la distanza delle tratte realizzate ove si impieghino mezzi non in movimento, la distanza media delle tratte ove si impieghino mezzi in movimento e la durata del servizio effettuato.

CAPO III - NORME FINALI

Articolo 28

Vigilanza e controllo

1. Coerentemente a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, della Convenzione, la vigilanza sugli obblighi del servizio pubblico derivanti alla Rai dalla concessione, dalle disposizioni normative vigenti, dal presente Contratto e dagli specifici contratti di servizio conclusi con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è affidato all'Autorità e al Ministero, secondo le rispettive competenze.
2. La Rai è tenuta a consentire l'accesso alle proprie sedi e agli impianti di radiodiffusione al personale del Ministero incaricato dei controlli e dei collaudi degli impianti.

Articolo 29

Deposito cauzionale e penali

1. A garanzia degli obblighi assunti, la Rai è tenuta a costituire, alla data di dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, presso primari istituti bancari, un deposito cauzionale di 1 milione di euro in numerario o in titoli di Stato di pari valore nominale ovvero una fideiussione rilasciata da primario istituto bancario. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della Rai.
2. Coerentemente a quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, della Convenzione, in caso di intervenuta decadenza il Ministero dell'economia e delle finanze ha il diritto di incamerare il deposito cauzionale di cui al presente comma.

3. Per gli inadempimenti agli obblighi assunti dalla Rai, che non comportino una penale più grave, il Ministero, dopo la debita contestazione alla Rai medesima, può applicare una penale, definita con provvedimento dell'Autorità nei suoi minimi e massimi, per ciascuna infrazione riscontrata, in applicazione del principio di proporzionalità, in conformità con quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, della Convenzione.

Articolo 30

Efficacia, adeguamento e scadenza

1. Gli effetti del presente Contratto, che ha durata quinquennale, decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fino alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del successivo Contratto, i rapporti tra la Rai e il Ministero restano regolati dalle disposizioni del presente Contratto.

2. Il Ministero e la Rai si impegnano ad adeguare il presente Contratto alla normativa sopravvenuta.

3. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del Contratto, non sono soggetti a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tali allegati sono depositati presso la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero.

4. Il Ministero e la Rai si impegnano a dare la massima diffusione, attraverso ogni mezzo di comunicazione, al presente Contratto.

CARTA DI ROMA

Protocollo deontologico concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, condividendo le preoccupazioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) circa l'informazione concernente rifugiati, richiedenti asilo, vittime della tratta e migranti, richiamandosi ai dettati deontologici presenti nella Carta dei Doveri del giornalista - con particolare riguardo al dovere fondamentale di rispettare la persona e la sua dignità e di non discriminare nessuno per la razza, la religione, il sesso, le condizioni fisiche e mentali e le opinioni politiche - ed ai principi contenuti nelle norme nazionali ed internazionali sul tema; riconfermando la particolare tutela nei confronti dei minori così come stabilito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dai dettati deontologici della Carta di Treviso e del Vademecum aggiuntivo, invitano, in base al criterio deontologico fondamentale 'del rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati' contenuto nell'articolo 2 della Legge istitutiva dell'Ordine, i giornalisti italiani a:

osservare la massima attenzione nel trattamento delle informazioni concernenti i richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime della tratta ed i migranti nel territorio della Repubblica Italiana ed altrove e in particolare a:

- a.** Adottare termini giuridicamente appropriati sempre al fine di restituire al lettore ed all'utente la massima aderenza alla realtà dei fatti, evitando l'uso di termini impropri;
- b.** Evitare la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorte riguardo a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti. CNOG e FNSI richiamano l'attenzione di tutti i colleghi, e dei responsabili di redazione in particolare, sul danno che può essere arrecato da comportamenti superficiali e non corretti, che possano suscitare allarmi ingiustificati, anche attraverso improprie associazioni di notizie, alle persone oggetto di notizia e servizio; e di riflesso alla credibilità della intera categoria dei giornalisti;
- c.** Tutelare i richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime della tratta ed i migranti che scelgono di parlare con i giornalisti, adottando quelle accortezze in merito all'identità ed all'immagine che non consentano l'identificazione della persona, onde evitare di esporla a ritorsioni contro la stessa e i familiari, tanto da parte di autorità del paese di origine, che di entità non statali o di organizzazioni criminali. Inoltre, va tenuto presente che chi proviene da contesti socioculturali diversi, nei quali il ruolo dei mezzi di informazione è limitato e circoscritto, può non conoscere le dinamiche mediatiche e non essere quindi in grado di valutare tutte le conseguenze dell'esposizione attraverso i media;
- d.** Interpellare, quando ciò sia possibile, esperti ed organizzazioni specializzate in materia, per poter fornire al pubblico l'informazione in un contesto chiaro e completo, che guardi anche alle cause dei fenomeni.

IMPEGNI DEI TRE SOGGETTI PROMOTORI

- i. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, in collaborazione con i Consigli regionali dell'Ordine, le Associazioni regionali di Stampa e tutti gli altri organismi promotori della Carta, si propongono di inserire le problematiche relative a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti tra gli argomenti trattati nelle attività di formazione dei giornalisti, dalle scuole di giornalismo ai seminari per i praticanti. Il CNOG e la FNSI si impegnano altresì a promuovere periodicamente seminari di studio sulla rappresentazione di richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta e migranti nell'informazione, sia stampata che radiofonica e televisiva.
- ii. Il CNOG e la FNSI, d'intesa con l'UNHCR, promuovono l'istituzione di un Osservatorio autonomo ed indipendente che, insieme con istituti universitari e di ricerca e con altri possibili soggetti titolari di responsabilità pubbliche e private in materia, monitorizzi periodicamente l'evoluzione del modo di fare informazione su richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta, migranti e minoranze con lo scopo di:
 - a) fornire analisi qualitative e quantitative dell'immagine di richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti nei mezzi d'informazione italiani ad enti di ricerca ed istituti universitari italiani ed europei nonché alle agenzie dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa che si occupano di discriminazione, xenofobia ed intolleranza;
 - b) offrire materiale di riflessione e di confronto ai Consigli regionali dell'Ordine dei Giornalisti, ai responsabili ed agli operatori della comunicazione e dell'informazione ed agli esperti del settore sullo stato delle cose e sulle tendenze in atto.
- iii. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana si adopereranno per l'istituzione di premi speciali dedicati all'informazione sui richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime di tratta ed i migranti, sulla scorta della positiva esperienza rappresentata da analoghe iniziative a livello europeo ed internazionale.

Il documento è stato elaborato recependo i suggerimenti dei membri del Comitato scientifico, composto da rappresentanti di: Ministero dell'Interno, Ministero della Solidarietà sociale, UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) / Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Pari Opportunità, Università La Sapienza e Roma III, giornalisti italiani e stranieri.

ALLEGATO: GLOSSARIO

- Un *richiedente asilo* è colui che è fuori dal proprio paese e presenta, in un altro stato, domanda di asilo per il riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951, o per ottenere altre forme di protezione internazionale. Fino al momento della decisione finale da parte delle autorità competenti, egli è un richiedente asilo ed ha diritto di soggiorno regolare nel paese di destinazione. Il richiedente asilo non è quindi assimilabile al migrante irregolare, anche se può giungere nel paese d'asilo senza documenti d'identità o in maniera

irregolare, attraverso i cosiddetti ‘flussi migratori misti’, composti, cioè, sia da migranti irregolari che da potenziali rifugiati.

- Un **rifugiato** è colui al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, alla quale l’Italia ha aderito insieme ad altri 143 Paesi. Nell’articolo 1 della Convenzione il rifugiato viene definito come una persona che: ‘temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza, e non può o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi della protezione di tale paese’. Lo status di rifugiato viene riconosciuto a chi può dimostrare una persecuzione individuale.

- Un **beneficiario** di protezione umanitaria è colui che - pur non rientrando nella definizione di ‘rifugiato’ ai sensi della Convenzione del 1951 poiché non sussiste una persecuzione individuale - necessita comunque di una forma di protezione in quanto, in caso di rimpatrio nel paese di origine, sarebbe in serio pericolo a causa di conflitti armati, violenze generalizzate e/o massicce violazioni dei diritti umani. In base alle direttive europee questo tipo di protezione viene definita ‘sussidiaria’. La maggior parte delle persone che sono riconosciute bisognose di protezione in Italia (oltre l’80% nel 2007) riceve un permesso di soggiorno per motivi umanitari anziché lo status di rifugiato.

- Una **vittima della tratta** è una persona che, a differenza dei migranti irregolari che si affidano di propria volontà ai trafficanti, non ha mai acconsentito ad essere condotta in un altro paese o, se lo ha fatto, l’aver dato il proprio consenso è stato reso nullo dalle azioni coercitive e/o ingannevoli dei trafficanti o dai maltrattamenti praticati o minacciati ai danni della vittima. Scopo della tratta è ottenere il controllo su di un’altra persona ai fini dello sfruttamento. Per ‘sfruttamento’ s’intendono lo sfruttamento della prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, la schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo degli organi.

- Un **migrante/immigrato** è colui che sceglie di lasciare volontariamente il proprio paese d’origine per cercare un lavoro e migliori condizioni economiche altrove. Contrariamente al rifugiato può far ritorno a casa in condizioni di sicurezza.

- Un **migrante irregolare**, comunemente definito come ‘clandestino’, è colui che a) ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera; b) è entrato regolarmente nel paese di destinazione, ad esempio con un visto turistico, e vi è rimasto dopo la scadenza del visto d’ingresso (diventando un cosiddetto ‘overstayer’); o c) non ha lasciato il territorio del paese di destinazione a seguito di un provvedimento di allontanamento.

#NO HATE SPEECH

Stabilire in modo univoco cosa si intende con hate speech e con dangerous speech è complesso. Così come è complesso stabilire il confine tra libertà di espressione e discorso di incitamento all’odio, soprattutto quando non è il media l’autore del discorso, ma il suo amplificatore.

Vi sono però alcuni elementi del racconto giornalistico che possono essere definiti genericamente come dangerous speech.

La diffusione di allarmi e voci non verificate, cioè prive di un adeguato controllo delle fonti, rappresenta una violazione della deontologia giornalistica, la quale impone di confrontare e verificare le informazioni prima di diffonderle, soprattutto nei casi in cui questi rumori potrebbero generare allarmi sociali o ledere la reputazione delle persone coinvolte.

Gli imperativi deontologici impongono al giornalista di ricercare e diffondere le notizie o le informazioni che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile, senza omettere fatti o dettagli essenziali alla completa ricostruzione dell'avvenimento e senza travisare o forzare il contenuto degli articoli o delle notizie. Il giornalista non deve confondere informazioni e voci e deve assicurarsi della fondatezza della notizia, per salvaguardare la verità sostanziale dei fatti e per non rischiare di diffondere notizie false e lesive dell'altrui reputazione.

Il controllo consiste nella verifica rigorosa dell'attendibilità della fonte e nella ricerca di elementi che confermino la notizia. nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate, il giornalista dovrebbe informarne il pubblico. Negli altri casi vige il principio della massima trasparenza delle fonti d'informazione, che vanno indicate ai lettori o agli spettatori con la massima precisione possibile.

Vi sono poi degli indicatori ritenuti esemplificativi nella individuazione di casi di dangerous speech, elencati nelle Linee Guida per l'applicazione della Carta di Roma (Ethical Journalism Network) e contenuti nel testo di Susan Benesh come proposte per prevenire conflitti e violenze.

Gli elementi che il giornalista dovrebbe valutare prima di diffondere esternazioni potenzialmente di istigazione all'odio sono: la posizione di chi parla, l'audience, le caratteristiche del discorso, il contesto storico-sociale e i media che lo veicolano. "Il termine «discorso di incitamento all'odio» deve essere inteso come comprensivo di tutte le forme di espressione miranti a diffondere, fomentare, promuovere o giustificare l'odio razziale, la xenofobia, l'antisemitismo o altre forme di odio fondate sull'intolleranza, tra cui l'intolleranza espressa sotto forma di nazionalismo aggressivo e di etnocentrismo, la discriminazione e l'ostilità nei confronti delle minoranze, dei migranti e delle persone di origine immigrata"

Consiglio d'Europa, Raccomandazione No. R(97)20 su Hate Speech

Il Consiglio d'Europa include nella definizione del termine 'discorsi di incitamento all'odio' incitamenti a forme di odio fondate sull'intolleranza, sotto forma di nazionalismo aggressivo e di etnocentrismo, così come la discriminazione e l'ostilità nei confronti dei migranti.

Un elemento che aiuta a discriminare il discorso di odio dalla mera diffamazione è la componente di generalizzazione stereotipata su un gruppo di persone definite in base a appartenenza nazionale, etnica o religiosa, o l'insulto all'individuo in ragione della sua appartenenza a un gruppo determinato. Il contesto in cui sono espresse rimane comunque cruciale per ponderare la pericolosità delle espressioni in un dato momento storico e geografico. Il rischio concreto che espressioni discriminatorie fomentino atti discriminatori o di violenza dipende dunque dagli anticorpi presenti nella società stessa.

DELIBERA AGCOM
SUL RISPETTO DELLA DIGNITÀ UMANA
E DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE

*Atto di indirizzo sul rispetto della dignità umana
e del principio di non discriminazione nei programmi
di informazione, di approfondimento informativo e di intrattenimento*

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 16 settembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radio-televisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito denominato Testo unico;

VISTO l’art. 7 della Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite del 1948 secondo il quale “*Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione*”;

VISTO l’art. 1 della Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale delle Nazioni Unite del 1965, ratificata con legge 13 ottobre 1975 n. 654, secondo cui “*l’espressione «discriminazione razziale» sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica*”;

VISTO l’art. 1 della Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne delle Nazioni Unite del 1979, ratificata con legge 14 marzo 1985 n. 132, secondo il quale “*la discriminazione contro le donne sta ad indicare ogni distinzione o limitazione basata sul sesso, che abbia l’effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l’esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato matrimoniale e in condizioni di uguaglianza fra uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo*”;

VISTO l’art. 17 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza delle Nazioni Unite del 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991 n. 176, secondo il quale: “*Gli Stati parti riconoscono l’importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua*

salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti: a) incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'art. 29 [...]”;

VISTO l'art. 29 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza delle Nazioni Unite del 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991 n. 176, secondo il quale: *“Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità: a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità; b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite; c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua; d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona [...]”;*

VISTO il preambolo (lettera h) della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite del 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009 n. 18, in cui si riconosce che *“la discriminazione contro qualsiasi persona sulla base della disabilità costituisce una violazione della dignità inerente e del valore della persona umana”;*

VISTO l'art. 3 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite del 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009 n. 18, che pone tra i principi della Convenzione stessa la non discriminazione;

VISTO l'art. 21 (Non discriminazione) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000 e in particolare il comma 1, secondo il quale *“È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali”;*

VISTO l'art. 22 (Diversità culturale, religiosa e linguistica) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000 secondo il quale *“L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica”;*

VISTO l'art. 3 della Costituzione Italiana secondo cui *“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”;*

VISTO l'art. 3-ter della direttiva n. 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamen-

tari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive secondo il quale *“Gli Stati membri assicurano, con misure adeguate, che i servizi di media audiovisivi forniti dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non contengano alcun incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità”*;

VISTO l'art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”* secondo il quale *“Sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, la tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.”*

VISTO l'art. 7, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”* secondo il quale *“La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, comunque, garantisce: a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni”*;

VISTO l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”* secondo il quale *“L'Autorità, nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche mediante servizi di media audiovisivi o radiofonici”*;

VISTO l'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”* secondo il quale *“I servizi di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano la dignità umana e non contengono alcun incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità”*;

VISTA la direttiva n. 2000/43/CE del Consiglio dell'Unione Europea, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante *“Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica”*;

VISTA la direttiva n. 2000/78/CE del Consiglio dell'Unione Europea, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per garantire la parità di trattamento tra le persone sul luogo di lavoro nell'Unione europea (UE), indipendentemente dalla loro religione o convinzione personale, disabilità, età o orientamento sessuale;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 recante *“Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”*;

VISTO l'art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 secondo il quale *“È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificcate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori [...]”*;

VISTA la Carta dei Doveri dei Giornalisti sottoscritta da CNOG e FNSI l'8 luglio 1993 secondo la quale *“il giornalista ha il dovere fondamentale di rispettare la persona, la sua dignità e il suo diritto alla riservatezza e non discrimina mai nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche [...] Il giornalista non può discriminare nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche. Il riferimento non discriminatorio, ingiurioso o denigratorio a queste caratteristiche della sfera privata delle persone è ammesso solo quando sia di rilevante interesse pubblico”*;

VISTE le premesse del Codice di autoregolamentazione media e minori in particolare la lett. b) secondo cui *“il bisogno del minore a uno sviluppo regolare e compiuto è un diritto riconosciuto dall'ordinamento giuridico nazionale e internazionale: basta ricordare l'articolo della Costituzione che impegna la comunità nazionale, in tutte le sue articolazioni, a proteggere l'infanzia e la gioventù (art. 31) o la Convenzione dell'ONU del 1989 - divenuta legge dello Stato nel 1991 - che impone a tutti di collaborare per predisporre le condizioni perché i minori possano vivere una vita autonoma nella società, nello spirito di pace, dignità, tolleranza, libertà, eguaglianza, solidarietà e che fa divieto di sottoporlo a interferenze arbitrarie o illegali nella sua privacy e comunque a forme di violenza, danno, abuso mentale, sfruttamento” e la lett. c) secondo cui “la funzione educativa, che compete innanzitutto alla famiglia, deve essere agevolata dalla televisione al fine di aiutare i minori a conoscere progressivamente la vita e ad affrontarne i problemi”*;

VISTA la carta dei servizi per il superamento delle barriere comunicative approvata dal Tavolo permanente di confronto CNU-Agcom-Associazioni persone con disabilità istituito il 16/4/2012;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni normative vigenti, i principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia rappresentati dalla libertà di espressione, di opinione e di ricevere e comunicare informazioni - comprensivi anche dei diritti di cronaca, di critica e di satira - devono conciliarsi con il rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, nonché con l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e

con la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale;

CONSIDERATO che le crescenti preoccupazioni derivanti dai flussi migratori provenienti da paesi in stato di guerra possono determinare un contesto informativo - proprio in ragione della pervasività del mezzo radiotelevisivo e dell'importante contributo che l'informazione radiotelevisiva svolge in ordine alla formazione di un'opinione pubblica su temi così rilevanti - tale da alimentare fenomeni di discriminazione in contrasto con i principi fondamentali di tutela della persona e del rispetto della dignità umana, in particolare allorquando alimentato da notizie inesatte o tendenziose;

CONSIDERATO che il fornitore del servizio di media è tenuto a correggere tempestivamente e accuratamente eventuali errori o inesattezze intervenuti nella diffusione di notizie e ad assicurare la facoltà di replica;

CONSIDERATO che l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), nel dicembre 2009, prendendo atto del rapporto "*Hate Crimes in the OSCE Region - Incidents and Responses*" dell'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani (ODIHR), ha ritenuto di impegnarsi ed impegnare gli Stati membri dell'organizzazione, tra cui l'Italia, nella lotta contro i crimini d'odio (Decision No. 9/09 "*Combating Hate Crimes*") invitando gli Stati membri dell'organizzazione anche ad indagare il potenziale legame tra un uso sempre crescente di internet e la diffusione di opinioni che possano costituire un incitamento, motivato da pregiudizio, alla violenza ovvero a crimini generati dall'odio, meglio noti con il termine di "*hate crimes*", e a sensibilizzare la società civile e l'opinione pubblica sul tema, al fine di garantire un approccio globale alla lotta contro questa tipologia di crimine;

CONSIDERATO che in Italia, secondo i dati diffusi nell'anno 2014 dall'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), i crimini generati dall'odio risultano essere prevalentemente basati su razzismo e xenofobia, su differenze religiose e sessuali e su discriminazioni nei confronti delle persone disabili;

CONSIDERATO che gli argomenti trattati nei programmi informativi e di intrattenimento diventano sempre più di frequente oggetto di attenzione e discussione nei social media che rappresentano forme significative di espressione e formazione dell'opinione pubblica;

CONSIDERATO che il crescente utilizzo di *social media* associato ad un uso distorto degli stessi rischia di contribuire alla diffusione di opinioni basate su motivazioni di odio, meglio note come *hate speech*, alimentando in tal modo la formazione di un clima culturale e sociale non rispettoso della dignità umana e del principio di non discriminazione;

CONSIDERATO che l'*hate speech* è una forma di violazione dei diritti umani che ha conseguenze molto gravi sia nel mondo reale che in quello virtuale;

CONSIDERATO che la *Dichiarazione dei Diritti in Internet* del 28 luglio 2015, redatta dalla Commissione di studio per i diritti e i doveri in Internet istituita presso la Camera dei Deputati, indica la tutela della dignità delle persone da abusi connessi a comportamenti quali l'incitamento all'odio, alla discriminazione e alla violenza tra i principi volti a garantire la sicurezza in Rete;

CONSIDERATO che secondo le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al *cyberbullismo* del Ministero per l'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 2015 *“gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurano sempre più come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso chi è diverso per etnia, per religione, per caratteristiche psico-fisiche, per genere, per identità di genere, per orientamento sessuale e per particolari realtà familiari: vittime di bullismo sono sempre più spesso, infatti, adolescenti su cui gravano stereotipi che scaturiscono da pregiudizi discriminatori. È nella disinformazione e nel pregiudizio che si annidano fenomeni di devianza giovanile che possono scaturire in violenza generica o in più strutturate azioni di bullismo”* e che, quindi, un ruolo importante nella prevenzione e nel contrasto di tale preoccupante fenomeno è giocato dai mass media;

CONSIDERATO che dalle analisi condotte dall'*Osservatorio delle garanzie per i minori e dei diritti fondamentali della persona su Internet*, costituito con delibera n. 481/14/CONS del 23 settembre 2014, emerge che il *cyberbullismo* è sempre più oggetto di attenzione da parte sia della ricerca scientifica, sia del legislatore, e che è necessaria l'adozione di strategie preventive di contrasto del fenomeno, tenuto peraltro conto che il bullismo virtuale ha una portata lesiva esponenzialmente amplificata a causa della diffusione e del perdurare nel tempo degli effetti della stessa;

CONSIDERATO che l'esigenza informativa è assolta primariamente dai mezzi di comunicazione di massa che, a norma dell'art. 21 della Costituzione come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, devono concorrere a fornire alla pubblica opinione un'informazione completa, obiettiva, imparziale e pluralistica e che l'esercizio del diritto di critica e di cronaca deve essere improntato a criteri di verità, di essenzialità e di continenza;

CONSIDERATO che i media sono tenuti ad agevolare la funzione educativa, ivi compresa l'educazione alla cittadinanza, funzione che compete innanzitutto alla famiglia e alla scuola, promuovendo i valori sanciti e tutelati nella Costituzione, in particolare i diritti inviolabili di ogni essere umano (art. 2), il riconoscimento della pari dignità sociale (art. 3) ed in generale i valori di democrazia e tolleranza cui è ispirata la pacifica convivenza civile;

CONSIDERATO che i minori devono essere tutelati dall'esposizione mediatica e da strumentalizzazioni non rispettose della dignità della persona intese a porre in risalto differenze di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali e di realtà familiari;

RITENUTA l'esigenza di garantire, in particolare nei programmi di informazione e intrattenimento, effettività alla tutela dei diritti fondamentali della persona, al rispetto del principio di non discriminazione e alla tutela della diversità etniche, culturali, religiose e connesse a peculiari condizioni soggettive, fisiche, mentali e sociali;

RITENUTA, pertanto, l'opportunità di richiamare tutti i fornitori di servizi media audiovisivi e di radiofonici a garantire nei programmi di informazione e di intrattenimento l'effettivo rispetto dei diritti fondamentali a garanzia degli utenti, sub specie di dignità della persona e del principio di non discriminazione;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici sono richiamati ad assicurare il più rigoroso rispetto, nell'ambito dei programmi di informazione e di intrattenimento, dei principi fondamentali sanciti a garanzia degli utenti, avuto specifico riguardo ai soggetti a rischio di discriminazione, affinché sia garantito il rispetto della dignità della persona e del principio di non discriminazione;
2. In particolare, i programmi nella diffusione di notizie devono uniformarsi a criteri-verità, limitando connotazioni di razza, religione o orientamento sessuale non pertinenti ai fini di cronaca ed evitando espressioni fondate sull'odio o sulla discriminazione, che incitino alla violenza fisica o verbale ovvero offendano la dignità umana e la sensibilità degli utenti contribuendo in tal modo a creare un clima culturale e sociale caratterizzato da pregiudizi oppure interferendo con l'armonico sviluppo psichico e morale dei minori;
3. I programmi in esame devono rivolgere particolare attenzione alla modalità di diffusione di notizie e di immagini sugli argomenti di attualità trattati avendo cura di procedere ad una veritiera e oggettiva rappresentazione dei flussi migratori, mirando a sensibilizzare l'opinione pubblica sul fenomeno dell'hate speech, contrastando il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni mediatiche;
4. I fornitori di servizi media audiovisivi e radiofonici sono invitati ad adottare ogni più opportuna cautela, in particolare nel corso delle trasmissioni diffuse in diretta e, in ogni caso, a valutare nella predisposizione dell'ordine degli interventi, i possibili rischi di incorrere nel mancato rispetto dei principi richiamati, impegnando i direttori, i registi, i conduttori e i giornalisti a porre in essere ogni azione intesa ad evitare situazioni suscettibili di degenerazione;
5. Gli indirizzi formulati assumono valore di indirizzo interpretativo delle disposizioni contenute negli artt. 3, 32, comma 5, e dell'art. 34 del *Testo unico* dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. L'Autorità verifica il rispetto di tali indirizzi attraverso la propria attività di monitoraggio.

La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito web dell'Autorità.

Roma, 16 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecci

MANIFESTO DI VENEZIA PER LA PARITÀ DI GENERE NEL LINGUAGGIO DELL'INFORMAZIONE

*Contro ogni forma di violenza e discriminazione
attraverso parole e immagini*

Venezia 25 novembre 2017

Sistematica, trasversale, specifica, culturalmente radicata, un fenomeno endemico: i dati lo confermano in ogni Paese, Italia compresa.

La violenza di genere è una violazione dei diritti umani tra le più diffuse al mondo: lo dichiara la Convenzione di Istanbul, approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel 2011 e recepita dall'Italia nel 2013, che condanna «ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica» e riconosce come il raggiungimento dell'uguaglianza sia un elemento chiave per prevenire la violenza.

La violenza di genere non è un problema delle donne e non solo alle donne spetta occuparsene, discuterne, trovare soluzioni. Un paese minato da una continua e persistente violazione dei diritti umani non può considerarsi “civile”.

Impegno comune deve essere eliminare ogni radice culturale fonte di disparità, stereotipi e pregiudizi che, direttamente e indirettamente, producono un'asimmetria di genere nel godimento dei diritti reali.

La Convenzione di Istanbul, insiste sulla prevenzione e sull'educazione. Chiarisce quanto l'elemento culturale sia fondamentale e assegna all'informazione un ruolo specifico richiamandola alle proprie responsabilità (art.17).

Il diritto di cronaca non può trasformarsi in un abuso. “*Ogni giornalista è tenuto al “rispetto della verità sostanziale dei fatti”*”. Non deve cadere in morbide descrizioni o indulgere in dettagli superflui, violando norme deontologiche e trasformando l'informazione in sensazionalismo.

Noi, giornaliste e giornalisti firmatari del Manifesto, ci impegniamo per una informazione attenta, corretta e consapevole del fenomeno della violenza di genere e delle sue implicazioni culturali, sociali, giuridiche. La descrizione della realtà nel suo complesso, al di fuori di stereotipi e pregiudizi, è il primo passo per un profondo cambiamento culturale della società e per il raggiungimento di una reale parità.

Pertanto riteniamo prioritario:

1. inserire nella formazione deontologica obbligatoria quella sul linguaggio appropriato anche nei casi di violenza sulle donne e i minori;
2. adottare un comportamento professionale consapevole per evitare stereotipi di genere e assicurare massima attenzione alla terminologia, ai contenuti e alle immagini divulgate;
3. adottare un linguaggio declinato al femminile per i ruoli professionali e le cariche istituzionali ricoperti dalle donne e riconoscerle nella loro dimensione professionale, sociale, culturale;
4. attuare la “par condicio di genere” nei talk show e nei programmi di informa-

- zione, ampliando quanto già raccomandato dall'Agcom;
5. utilizzare il termine specifico “femminicidio” per i delitti compiuti sulle donne in quanto donne e superare la vecchia cultura della “sottovalutazione della violenza”: fisica, psicologica, economica, giuridica, culturale;
 6. sottrarsi a ogni tipo di strumentalizzazione per evitare che ci siano “violenze di serie A e di serie B” in relazione a chi subisce e a chi esercita la violenza;
 7. illuminare tutti i casi di violenza, anche i più trascurati come quelli nei confronti di prostitute e transessuali, utilizzando il corretto linguaggio di genere;
 8. mettere in risalto le storie positive di donne che hanno avuto il coraggio di sottrarsi alla violenza e dare la parola anche a chi opera a loro sostegno;
 9. evitare ogni forma di sfruttamento a fini “commerciali” (più copie, più clic, maggiori ascolti) della violenza sulle donne;
 10. nel più generale obbligo di un uso corretto e consapevole del linguaggio, evitare:
 - a) espressioni che anche involontariamente risultino irrispettose, denigratorie, lesive o svalutative dell'identità e della dignità femminili;
 - b) termini fuorvianti come “amore” “raptus” “follia” “gelosia” “passione” accostati a crimini dettati dalla volontà di possesso e annientamento;
 - c) l'uso di immagini e segni stereotipati o che riducano la donna a mero richiamo sessuale” o “oggetto del desiderio”;
 - d) di suggerire attenuanti e giustificazioni all'omicida, anche involontariamente, motivando la violenza con “perdita del lavoro”, “difficoltà economiche”, “depressione”, “tradimento” e così via.
 - e) di raccontare il femminicidio sempre dal punto di vista del colpevole, partendo invece da chi subisce la violenza, nel rispetto della sua persona

CARTA DI TREVISO

Ordine dei giornalisti e FNSI, nella convinzione che l'informazione debba ispirarsi al rispetto dei principi e dei valori su cui si radica la nostra Carta costituzionale ed in particolare:

- il riconoscimento che valore supremo dell'esperienza statale e comunitaria è la persona umana con i suoi inviolabili diritti che devono essere non solo garantiti, ma anche sviluppati, aiutando ogni essere umano a superare quelle condizioni negative che impediscono di fatto il pieno esplicarsi della propria personalità;
- l'impegno di tutta la Repubblica, nelle sue varie articolazioni istituzionali, a proteggere l'infanzia e la gioventù per attuare il diritto alla educazione ed una adeguata crescita umana;

dichiarano di assumere i principi ribaditi nella Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e nelle Convenzioni europee che trattano della materia, prevedendo le cautele per garantire l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita e al loro processo di maturazione, ed in particolare:

- che il bambino deve crescere in una atmosfera di comprensione e che "per le sue necessità di sviluppo fisico e mentale ha bisogno di particolari cure e assistenza";
- che in tutte le azioni riguardanti i minori deve costituire oggetto di primaria considerazione "il maggiore interesse del bambino" e che perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati;
- che nessun bambino dovrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua "privacy" né ad illeciti attentati al suo onore e alla sua reputazione;
- che le disposizioni che tutelano la riservatezza dei minori si fondano sul presupposto che la rappresentazione dei loro fatti di vita possa arrecare danno alla loro personalità. Questo rischio può non sussistere quando il servizio giornalistico dà positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare in cui si sta formando;
- che lo Stato deve incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici di condotta affinché il bambino sia protetto da informazioni e messaggi multimediali dannosi al suo benessere psico-fisico;
- che gli Stati devono prendere appropriate misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza, abuso, sfruttamento e danno.

Ordine dei giornalisti e FNSI sono consapevoli che il fondamentale diritto all'informazione può trovare dei limiti quando venga in conflitto con i diritti dei soggetti bisognosi di una tutela privilegiata. Pertanto, fermo restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti e alle responsabilità, va ricercato un equilibrio con il diritto del minore ad una specifica e superiore tutela della sua integrità psico-fisica, affettiva e di vita di relazione.

Si richiamano di conseguenza le norme previste dalle leggi in vigore.

Sulla base di queste premesse e delle norme deontologiche contenute nell'art. 2 della legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti, nonché di quanto previsto dal codice deontologico allegato al Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto

legislativo n. 196/2003), ai fini di sviluppare una informazione sui minori più funzionale alla crescita di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, l'Ordine dei giornalisti e la FNSI individuano le seguenti norme vincolanti per gli operatori dell'informazione:

- 1) i giornalisti sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni penali, civili ed amministrative che regolano l'attività di informazione e di cronaca giudiziaria in materia di minori, in particolare di quelli coinvolti in procedimenti giudiziari;
- 2) va garantito l'anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità, come autore, vittima o teste; tale garanzia viene meno allorché la pubblicazione sia tesa a dare positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando;
- 3) va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano con facilità portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o della residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati, e qualsiasi altra indicazione o elemento: foto e filmati televisivi non schermati, messaggi e immagini on-line che possano contribuire alla sua individuazione. Analogo comportamento deve essere osservato per episodi di pedofilia, abusi e reati di ogni genere;
- 4) per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell'autorità giudiziaria e l'utilità di articoli o inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l'anonimato del minore per non incidere sull'armonico sviluppo della sua personalità, evitando sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione;
- 5) il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano ledere la dignità o turbare il suo equilibrio psico-fisico, né va coinvolto in forme di comunicazioni lesive dell'armonico sviluppo della sua personalità, e ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori;
- 6) nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi, suicidi, gesti inconsulti, fughe da casa, microcriminalità, ecc., posti in essere da minorenni, fermo restando il diritto di cronaca e l'individuazione delle responsabilità, occorre non enfatizzare quei particolari che possano provocare effetti di suggestione o emulazione;
- 7) nel caso di minori malati, feriti, svantaggiati o in difficoltà occorre porre particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona;
- 8) se, nell'interesse del minore, esempio i casi di rapimento o di bambini scomparsi, si ritiene indispensabile la pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini, andranno tenuti comunque in considerazione il parere dei genitori e delle autorità competenti;
- 9) particolare attenzione andrà posta nei confronti di strumentalizzazioni che possano derivare da parte di adulti interessati a sfruttare, nel loro interesse, l'immagine, l'attività o la personalità del minore;

- 10) tali norme vanno applicate anche al giornalismo on-line, multimediale e ad altre forme di comunicazione giornalistica che utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i quali dovrà essere tenuta in considerazione la loro prolungata disponibilità nel tempo;
- 11) tutti i giornalisti sono tenuti all'osservanza di tali regole per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge istitutiva dell'Ordine.

Ordine dei giornalisti e FNSI raccomandano ai direttori e a tutti i redattori l'opportunità di aprire con i lettori un dialogo capace di andare al di là della semplice informazione; sottolineano l'opportunità che, in casi di soggetti deboli, l'informazione sia il più possibile approfondita con un controllo incrociato delle fonti, con l'apporto di esperti, privilegiando, ove possibile, servizi firmati e in ogni modo da assicurare un approccio al problema dell'infanzia che non si limiti all'eccezionalità dei casi che fanno clamore, ma che approfondisca, con inchieste, speciali, dibattiti, la condizione del minore e le sue difficoltà, nella quotidianità.

Ordine dei giornalisti e FNSI si impegnano, per le rispettive competenze:

- 1) a individuare strumenti e occasioni che consentano una migliore cultura professionale;
- 2) ad evidenziare nei testi di preparazione all'esame professionale i temi dell'informazione sui minori e i modi di rappresentazione dell'infanzia;
- 3) a invitare i Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti e le Associazioni regionali di stampa, con l'eventuale contributo di altri soggetti della categoria, a promuovere seminari di studio sulla rappresentazione dei soggetti deboli;
- 4) ad attivare un filo diretto con le varie professionalità impegnate per una tutela e uno sviluppo del bambino e dell'adolescente;
- 5) a coinvolgere i soggetti istituzionali chiamati alla tutela dei minori;
- 6) a consolidare il rapporto di collaborazione con gli organismi preposti all'ottemperanza delle leggi e delle normative in materia radiotelevisiva e multimediale;
- 7) ad auspicare, da parte di tutte le associazioni dei comunicatori, un impegno comune a tutelare l'interesse dell'infanzia nel nostro Paese;
- 8) a proseguire la collaborazione con la FIEG per un impegno comune a difesa dei diritti dei minori;
- 9) a richiamare i responsabili delle reti radiotelevisive, i provider, gli operatori di ogni forma di multimedialità ad una particolare attenzione ai diritti del minore anche nelle trasmissioni di intrattenimento, pubblicitarie e nei contenuti dei siti Internet.

NORME ATTUATIVE

L'Ordine dei giornalisti e la FNSI si impegnano a:

- a) promuovere l'Osservatorio previsto dalla Carta di Treviso 1990;
- b) diffondere la normativa esistente;
- c) contemplare la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento disciplinare;

- d) coinvolgere le scuole di giornalismo come centri di sensibilizzazione delle problematiche inerenti ai minori.

VADEMECUM DELLA CARTA DI TREVISO

I giornalisti italiani, d'intesa con Telefono Azzurro, a cinque anni dall'approvazione della Carta di Treviso, ne riconfermano il valore e ne ribadiscono i principi a salvaguardia della dignità e di uno sviluppo equilibrato dei bambini e degli adolescenti - senza distinzioni di sesso, razza, etnia e religione -, anche in funzione di uno sviluppo della conoscenza dei problemi minorili e per ampliare nell'opinione pubblica una cultura dell'infanzia pur prendendo spunto dai fatti di cronaca.

In considerazione delle ripetute violazioni della "Carta", ritengono utile sottolineare alcune regole di comportamento, peraltro non esaustive dell'impegno, anche in applicazione delle norme nazionali ed internazionali in vigore.

- 1) Al bambino coinvolto come autore, vittima o teste - in fatti di cronaca, la cui diffusione possa influenzare negativamente la sua crescita, deve essere garantito l'assoluto anonimato. Per esempio deve essere evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possono portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o il Comune di residenza nel caso di piccoli centri, l'indicazione della scuola cui appartenga.
- 2) Per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell'autorità giudiziaria e l'utilità di articoli e inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l'anonimato del minore per non incidere sull'armonico sviluppo della sua personalità.
- 3) Il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano ledere la sua dignità né turbato nella sua privacy o coinvolto in una pubblicità che possa ledere l'armonico sviluppo della sua personalità e ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori.
- 4) Nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi (come suicidi, lanci di sassi, fughe da casa, ecc....) posti in essere da minorenni, occorre non enfatizzare quei particolari di cronaca che possano provocare effetti di suggestione o emulazione.
- 5) Nel caso di bambini malati, feriti o disabili, occorre porre particolare attenzione nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona.

I giornalisti riuniti a Venezia e Treviso il 23-24-25 novembre 1995 per la chiusura del Convegno "Il Bambino e l'informazione" impegnano inoltre

-il Comitato Nazionale di Garanzia a:

- a) diffondere la normativa esistente;
- b) pubblicizzare i propri provvedimenti anche attraverso un bollettino;

- c) attuare l'Osservatorio previsto dalla Carta di Treviso: Rai, Fieg e Fininvest;
- d) organizzare una conferenza annuale di verifica dell'attività svolta e di presentazione dei dati dell'Osservatorio;
- e) coinvolgere nell'applicazione della Carta di Treviso in modo più diretto i direttori di quotidiani, agenzie di stampa periodici, notiziari televisivi e radiofonici;
- f) sollecitare la creazione di uffici stampa presso i Tribunali per i minorenni;
- g) sviluppare in positivo la creazione di spazi informativi e di comunicazione per i minori affinché se ne possa parlare nella loro normalità e non soltanto nell'emergenza.

- *il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti a:*

- a) prevedere che nella riforma dell'Ordine sia semplificata la procedura disciplinare e contemplata la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento;
- b) organizzare seminari e incontri e quanto sia utile per confrontare l'iniziativa dei Consigli regionali dell'Ordine;
- c) coinvolgere le scuole di giornalismo come centri di monitoraggio.